SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali

Ministero delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la radiodiffusione e l'editoria

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 68/L

LEGGE 4 marzo 1997, n. 83.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994.

LEGGE 4 marzo 1997, n. 84.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995.

97G0092-97G0093

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 7 marzo 1997, n. 70/E.

Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti di imposta e dei C.A.A.F. degli adempimenti previsti dall'assistenza fiscale (art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

97A2438

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1996, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

97A2440

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 marzo 1997, n. 85.

Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 01 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, sono prorogate sino al 31 dicembre 1997.

2. Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli organici complessivi dei ruoli interessati.

3. I periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti ai fini dell'avanzamento in carriera degli ufficiali della Guardia di finanza sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 9-*quater* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono prorogate fino al 31 dicembre 1997 ed estese al personale dei paritetici ruoli dell'Esercito e dell'Aeronautica militare.

2. Le promozioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze ri-

spetto agli organici complessivi dei ruoli interessati.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, ai vice commissari, ai commissari della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonchè agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, sono attribuiti i trattamenti stipendiali corrispondenti ai seguenti livelli retributivi:

a) ai vice commissari ed ai tenenti, il livello VII-*bis*, calcolato a norma dell'articolo 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) ai commissari ed ai capitani, il livello VIII.

2. Agli ispettori superiori delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai marescialli aiutanti di quelle ad ordinamento militare, nonchè ai marescialli aiutanti delle Forze armate, con maggiore anzianità di servizio nella qualifica o nel grado è attribuito un emolumento pensionabile pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento e il livello retributivo superiore, secondo decorrenza, modalità e sulla base di requisiti da determinare in sede di contrattazione collettiva, ovvero nell'ambito delle procedure di concertazione ivi previste, ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Il medesimo emolumento è inoltre attribuito, evitando sperequazioni con altro personale o adottando le misure perequative occorrenti, ai tenenti e al personale di grado e qualifica corrispondente, aventi pari anzianità di servizio comunque prestato.

3. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, il trattamento stipendiale corrispondente al livello VII-*bis* è attribuito agli ufficiali del Corpo che rivestono la qualifica iniziale e quello corrispondente al livello VIII agli ufficiali aventi una anzianità di servizio effettivo nel ruolo pari a quella dei commissari della Polizia di Stato.

4. Fino a quando non si provvederà al riordinamento dei ruoli direttivi dell'Amministrazione penitenziaria, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, trovano applicazione nei confronti del personale appartenente ai profili professionali ascrivibili all'ex carriera direttiva, di qualifica corrispondente a quella dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.

5. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione del presente articolo, compresi quelli derivanti dall'attribuzione di uno scatto gerarchico in applicazione degli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai commissari capo ed ai maggiori ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, assorbono l'autonoma maggiorazione stipendiale corrisposta dal 1° gennaio 1996 al medesimo personale, in attesa del riordino degli inquadramenti retributivi.

Art. 4.

1. Per gli ufficiali di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la facoltà di opzione di cui all'articolo 44, comma 2, della predetta legge n. 224 del 1986 può essere esercitata, a domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Ai dirigenti civili e militari appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia ed al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, rispettivamente interessati, si applicano, qualora più favorevoli e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, le disposizioni dei

decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e 10 maggio 1996, n. 360, concernenti le indennità di presenza qualificata, di presenza notturna e festiva e il trattamento di missione.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni, è corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, alla Marina e all'Aeronautica nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge. Nella tabella allegata alla presente legge, l'anzianità di servizio indicata in corrispondenza del grado di colonnello o grado corrispondente è riferita agli anni di servizio comunque prestato.

2. Per il personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 1996, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, nonchè, con le rispettive decorrenze, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

3. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le indennità operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ed alle tabelle II, III e IV allegate alla medesima legge, percentualmente commisurate alla indennità di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alle nuove misure di cui alla tabella allegata alla presente legge in relazione al grado rivestito. Le indennità ed i supplementi nelle misure percentuali previste dagli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonchè dalla tabella V allegata alla medesima legge, sono determinate con riferimento alla misura della indennità di impiego operativo di base prevista dalla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni, per il personale militare appartenente alla XIII fascia.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonchè dall'articolo 3, commi 18-*bis* e 18-*quater*, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze di polizia che prestano servizio nelle condizioni di impiego previste dalle predette norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari di grado corrispondente delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

5. Gli incrementi derivanti dall'applicazione del presente articolo assorbono l'assegno provvisorio corrisposto dal 1° gennaio 1996 in attesa della riformulazione delle indennità di impiego operativo.

6. Sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo, così come rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli anni 1996 e 1997 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1995 e 1996.

Art. 7.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della

Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono», appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.

3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'articolo 51 della predetta legge n. 668 del 1986.

5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della Polizia di Stato è bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attività di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232.

Art. 8.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, per il reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale del Corpo della Guardia di finanza che, alla data di indizione del concorso, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed economiche;

b) anzianità di servizio almeno pari a tre anni;

c) non avere riportato negli ultimi tre anni una sanzione pari o più grave della consegna di rigore e un giudizio complessivo con qualifica inferiore a «superiore alla media»;

d) idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie di esame e dei titoli, nonchè i relativi criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a quella in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso medesimo e a quella in cui sono no-

minati tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali provenienti dall'Accademia ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della legge 29 maggio 1967, n. 371.

Art. 9.

1. Il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonchè due o più concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da mettere a concorso non può oltrepassare il 50 per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo speciale, alla data del 31 agosto 1996.

2. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei titoli utili, nonchè dei relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il decreto del Ministro della difesa che indice il concorso.

3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel ruolo speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni, e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi.

Art. 10.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1995 la retribuzione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, è riferita, in via di sanatoria, a dodici mensilità.

2. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, dopo le parole: «all'atto del trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale».

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. In deroga a quanto stabilito nella tabella 3 allegata al presente decreto legislativo, i maggiori dei carabinieri del ruolo speciale che nel disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri avevano anzianità di grado pari od anteriore al 31 dicembre 1993, vengono valutati dopo quattro anni di permanenza nel grado e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità».

Art. 11.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 102.978 milioni per l'anno 1997 ed in lire 78.784 milioni a decorrere dall'anno 1998. Al predetto onere si provvede, quanto a lire 102.978 milioni per l'anno 1997 e 77.000 milioni per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 1.784 milioni per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TABELLA
(Art. 6, comma 1)

	Grado	Misure mensili lorde
A	Generale di Corpo d'Armata e di Divisione ...	910.000
B	Generale di Brigata	850.000
C	Colonnello + 25	790.000
D	Colonnello	730.000

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1894):

Presentato dal Ministro della difesa (ANDREATTA) il 17 luglio 1996.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, l'8 agosto 1996, con pareri delle commissioni I, V, XI e XIII.

Esaminato dalla IV commissione il 26 settembre 1996; il 3 ottobre 1996; il 27 novembre 1996; il 3, 4, 5, 10, 11, 17, 19 e 21 dicembre 1996 e l'8 gennaio 1997.

Esaminato in aula il 20 e 23 gennaio 1997 e approvato il 29 gennaio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2063):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 4 febbraio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 12 e 25 febbraio 1997 e approvato il 12 marzo 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 01 del D.L. n. 341 del 1996 («Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia») ha prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 1996 il termine di validità delle tabelle allegate alla legge 20 settembre 1980, n. 574 («Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»), riguardanti l'avanzamento al grado superiore in taluni ruoli degli ufficiali.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 9-*quater* dell'art. 32 della legge n. 224 del 1986 («Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge n. 574 del 1980, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza»). «9-*quater*. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) di cui alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è portato fino ad un massimo di 25 unità annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun anno con anzianità da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo uguale o superiore a dodici anni alla data del 1° gennaio di ciascuno degli anni predetti. Ferma restando la ripartizione in sottoruoli di cui al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 1986, da integrare per effetto delle disposizioni del presente articolo, le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianità di ruolo ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verifichino per cause diverse da quelle di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 43-*bis* della legge n. 121/1981 («Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»).

«Art. 43-*bis* — 1. A decorrere dal 1° settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla tabella di equiparazione allegata al presente articolo *(omissis)* è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonché gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, nonché, ove spettanti, di quelli stabiliti dall'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433.

2. Il livello retributivo VII-*bis* attribuito al personale di cui al comma 1, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.

3. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle Forze di polizia di cui alla tabella allegata al presente articolo e del personale di grado equivalente delle Forze armate, sono stabiliti con decreto del Ministro competente, previa intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza armata».

— Si trascrive il testo dell'art. 40 della legge n. 395/1990 («Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»).

«Art. 40 (*Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e per la funzione pubblica, si provvederà ai fini dell'attuazione del comma 1, a stabilire la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria».

— Si trascrive il testo degli articoli 138 e 140 della legge n. 312/1980 («Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato»):

«Art. 138 (*Attribuzioni stipendi per passaggio di grado*). - All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza.

Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.

Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica».

«Art. 140 (*Inquadramento nei livelli retributivi*). — Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del precedente art. 137 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di L. 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e somma di L. 120.000 annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli

conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali, in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente tabella:

Anzianità di servizio militare	Numero scatti
da 15 a 17 anni	2
da 18 a 19 anni	3
da 20 a 21 anni	4
da 22 a 23 anni	5
da 24 a 25 anni	6
da 26 a 27 anni	7
da 28 anni in poi	8

Gli scatti di cui alla presente tabella:

— si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento;

— si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:

anzianità di permanenza nella classe di stipendio;

promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo;

— vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrato nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica.

Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato».

Nota all'art. 4:

— L'art. 31, comma 1, della legge n. 224 del 1986 (per l'argomento della legge si veda nella nota all'art. 2) e l'art. 12, comma 3, della legge n. 404 del 1990 (Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza) si riferiscono agli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento. Si trascrive il testo dell'art. 44 della citata legge n. 224:

«Art. 44. — 1. Gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono così modificati:

a) il primo comma dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

"La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria".

b) il primo e secondo comma dell'art. 67 sono sostituiti dal seguente:

"All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia";

c) il secondo comma dell'art. 69, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, è ulteriormente sostituito dal seguente:

"Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata sulla base della normativa in vigore, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, non altrimenti computato in precedenti liquidazioni, sia dell'indennità di cui all'art. 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, è liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1° gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 5:

— I decreti del Presidente della Repubblica n. 359 e n. 360 del 10 maggio 1996 hanno recepito, per gli aspetti retributivi per il biennio 1996-1997, i precedenti provvedimenti di concertazione riguardanti — rispettivamente — il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Note all'art. 6:

— La legge n. 78 del 1983 concerne l'aggiornamento delle indennità operative del personale militare.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 luglio 1995 ha recepito il precedente provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al quadriennio 1994-1997 per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995 per gli aspetti retributivi. Si trascrive il testo dell'art. 5, commi 2, 3, 6 e 9:

«2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

3. A decorrere dal 1° dicembre 1995, sono soppresse le note *a)* e *b)* alla tabella I, *c)* alla tabella II e le note alle tabelle III e IV allegate alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

4-5. (*Omissis*).

6. A decorrere dal 1° dicembre 1995, l'indennità militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, è soppressa.

7-8. (*Omissis*).

9. L'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78/1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo

art. 3. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni».

— Per l'argomento del D.P.R. n. 360/1996 si veda nella nota all'art. 5. Si trascrive il testo dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7:

«Art. 4 *(Indennità di impiego operativo)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, la misura dell'indennità di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1° gennaio 1997, in L. 300.000. Il grado di "caporal maggiore scelto" di cui alla XI fascia della predetta tabella è sostituito col grado di "caporal maggiore capo", e quello di "caporal maggiore capo" di cui alla XIII fascia col grado di "caporal maggiore scelto".

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali:

brigate;

reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici);

battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);

gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici);

forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;

reparti bonifica ordigni esplosivi,

le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, n. 115 e 125 sono elevate a 135 e, così rideterminate, non sono cumulabili con l'indennità supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.

3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennità percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983. n. 78, è stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è rideterminato in L. 200.000 giornaliere.

6. *(Omissis)*

7. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la misura mensile dell'indennità supplementare di marcia prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e ridotta dal 180 al 150 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394».

— Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell legge n. 78/1983 sopra citata riguardano le seguenti indennità di impiego operativo per reparti di campagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede; le tabelle II, III, e IV allegate alla legge riguardano le indennità: mensile di aeronavigazione, mensile di volo e mensile per il controllo dello spazio aereo.

— Gli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della stessa legge n. 78/1983 riguardano le seguenti indennità supplementare di marcia e prontezza operativa, supplementare per truppe da sbarco per unità anfibie e per incursori subacquei, supplementare per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali, supplementari per pronto intervento aereo per piloti collaudatori-sperimentatori per piloti istruttori di volo e di specialità e compensi di collaudo, per allievi piloti per allievi navigatori per ufficiali allievi osservatori per allievi paracadutisti, di volo oraria, supplementare per servizio presso poligoni permanenti istallazioni e infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, la tabella V allegata alla legge riguarda le indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo e di specialità».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge n. 78/1983:

«Art. 17 *(Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità)*. — Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'art. 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza.

Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennità di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma dell'art. 3, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

Le idennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità d'impiego operativo di cui all'art. 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

Nel primo comma dell'art. 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole "è sospesa salvo il disposto del successivo art. 8" sono sostituite dalle altre: "è sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo art. 8"

Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'art. 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'art. 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero.

L'indennità di cui al secondo comma dell'art. 8 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo».

— Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 18-*bis* e 18-*quater*, del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia):

«18-*bis*. Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'art. 10 della medesima legge, con l'indennità mensile pensionabile di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121».

18-*ter*. (*Omissis*).

«18-*quater*. Le indennità di cui al comma 18-*bis* sono estese, con le stesse misure e modalità fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco».

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 5, della legge n. 216/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici): «5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente».

Note all'art. 7:

— La legge n. 668/1986 riguarda: «Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza». Si riportano gli articoli 28 e 51:

«Art. 28. — 1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

«Art. 51. — 1. Per il computo dell'anzianità prevista nei decreti di attuazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonché ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Il personale interessato è ammesso a beneficiare per una sola volta del riconoscimento di cui al precedente comma 1, che, in ogni caso, non compete a coloro che ne abbiano già usufruito anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121».

— La legge n. 232/1990 reca: «Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia».

Nota all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 2, n. 1, della legge n. 371 del 1967 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza):

«Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:

1) dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni».

Nota all'art. 9:

— Il decreto legislativo n. 117/1993 riguarda: «Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri».

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 1, della legge n. 231/1990 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale): «1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 5, della legge n. 100/1987 (Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare) è il seguente: «5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento *o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale*, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».

— La tabella 3 allegata al decreto legislativo n. 117/1993 (per l'argomento del decreto si veda nella nota all'art. 9) è quella relativa agli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

97G0100

LEGGE 28 marzo 1997, n. 86.

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base:

a) delle disposizioni relative alla istituzione e alla gestione del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, previste dall'articolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 1 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

b) delle disposizioni amministrative e contabili previste dall'articolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539; 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

c) delle disposizioni relative alla composizione della commissione istruttoria istituita ai sensi dell'articolo 127, comma 6, del

testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dall'articolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 3 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

d) delle disposizioni relative al riparto ed al trasferimento alle regioni degli stanziamenti del Fondo di cui alla lettera *a)*, previste dall'articolo 4 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487: 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

e) delle disposizioni relative alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dall'articolo 1 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 5 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

f) delle disposizioni relative alla istituzione del servizio telefonico di informazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 288, e 18 settembre 1995, n. 383, non convertiti in legge, e dall'articolo 6 dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

g) delle disposizioni in materia di personale operante, sia in ordinario rapporto di impiego sia in rapporto di convenzione, nei Servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) di cui all'articolo 5 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539; di cui all'articolo 8 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; di cui all'articolo 7 dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487; di cui all'articolo 1 dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21; 19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268, non convertiti in legge;

h) delle disposizioni in materia di uso degli immobili di cui all'articolo 4 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539; di cui all'articolo 7 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; di cui all'articolo 6 dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; di cui all'articolo 7 dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n.267; 16 luglio

1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge.

2. Le somme stanziate presso il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentito il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, tra i progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari citati, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni, presentati sulla base delle disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente articolo.

3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 1995 dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e alla realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonchè sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;

e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti al Dipartimento per gli affari sociali.

4. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati dalle regioni entro il 30 settembre 1995, finalizzati:

a) alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria delle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi;

b) alla formazione di operatori per la elaborazione di sistemi di verifica e di valutazione degli interventi.

5. Le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei finanziamenti ottenuti ai sensi del comma 4 nonchè sugli specifici risultati conseguiti.

6. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro il 31 ottobre 1995 dagli enti locali e dalle aziende unità sanitarie locali finalizzati:

a) alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcoldipendenza correlata;

b) alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti nonchè all'attivazione di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia e alle unità di strada.

7. I progetti ed i servizi di cui al comma 6, lettere *a)* e *b)*, devono essere realizzati sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e di valutazione, anche a distanza, degli effetti degli

interventi attivati. I progetti ed i servizi di cui al comma 6, lettera *b)*, devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere e non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa.

8. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, presentati al comune territorialmente competente entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento per gli affari sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dagli enti, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'azienda unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, finalizzati:

a) alla prevenzione della tossicodipendenza e della alcoldipendenza correlata nonchè al recupero e al reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, in raccordo con la programmazione dell'ente locale competente;

b) al sostegno delle attività di recupero e di reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate;

c) all'attivazione dei servizi sperimentali di cui al comma 6, lettera *b)*, ai quali si applicano le disposizioni indicate al comma 7.

9. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti presentati ai comuni territorialmente competenti entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento per gli affari sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dalle cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a quelli concordati con l'agenzia per l'impiego o con il SERT territorialmente competenti.

10. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono soggetti all'esame della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per i profili riguardanti la congruenza e la validità. Per l'esame dei progetti presentati ai sensi dei commi 8 e 9 la commissione è integrata con un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni designati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Gli oneri derivanti dalla integrazione della composizione della commissione di cui al presente comma sono a carico della spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione stessa.

11. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio; al fi-

nanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 8, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadono gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionario delegato.

12. Il funzionario delegato dispone una anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuato ai sensi del comma 14.

13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati.

14. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1358 e 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi. Le somme del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ripartite nell'esercizio finanziario 1996 tra i capitoli di spesa dei Ministeri di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate nell'esercizio medesimo, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2756):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la solidarietà sociale (TURCO) il 26 novembre 1996.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 10 dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 18 dicembre 1996; il 15 e 22 gennaio 1997; il 5 e 13 febbraio 1997; il 5 marzo 1997.

Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1997 (atto n. 2756/*A* - relatore on. LUMIA Giuseppe).

Deliberato in aula lo stralcio il 6 marzo 1997.

Camera dei deputati (atto n. 2756-*bis* - stralcio degli articoli 1, 3, comma 1, e 4 del disegno di legge n. 2756):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 6 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 10 marzo 1997 e approvato l'11 marzo 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2211):

Assegnato all'11ª commissione (Sanità), in sede deliberante, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dall'11ª commissione l'11 marzo 1997 e approvato il 12 marzo 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):

— Si riporta il testo dell'art. 2 dei decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n. 165/94, n. 274/94, n. 446/94, n. 539/94 non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali:

«Art. 2. — 1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di prevenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati,previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) enti locali e unità sanitarie locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, quali i centri di prima accoglienza e le «unità da strada» finalizzati, nell'emergenza, alla riduzione del danno. In questo ultimo caso i progetti dovranno prevedere adeguate modalità di informazione e la fornitura di presidi sanitari;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, che operiono senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti;

d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali dai soggetti indicati al comma 2, lettere *a), b), c)* e *d),* provvede la commissioine di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del testo unico, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del testo, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà socilae, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.

6. Al finanziamento dei progetti presentati al decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

7. Il funzionamento delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

8. Il funzionamento delegato, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, può mantenere in contabilità speciale e gestire le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali. La deroga si applica anche per le somme accreditate ai prefetti quali funzionari delegati al pagamento per i progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico, relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 1993, residui 1992.

9. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle regionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

10. All'art. 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.».

11. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti pe la finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, e sugli specifici riultati conseguiti.

12. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

13. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo».

— Si riporta il testo dell'art. 1 dei decreti-legge n. 633/94, n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95, n. 288/95, n. 383/95, n. 487/95, n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96, n. 476/96 non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali:

«Art. 1. — 1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicato alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie corredate nonché sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;

e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialistici.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono attivare servizi e chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché quelli di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa. I progetti di prevenzione, recupero e riduzione del danno devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti e le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socioi-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):

— Per il testo dell'art. 2 dei decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n. 165/94, n. 274/94, n. 446/94, n. 539/94, n. 633/94, n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95, n. 288/95, n. 383/95, n. 487/95, n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96, n. 476/96 v. nelle note all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del presente articolo.

Note all'art. 1, comma 1, lettera c):

— Si riporta il testo dell'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1990):

«Art. 127 (*Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga*). — 6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Per il testo dell'art. 2, dei decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n. 165/94, n. 274/94, n. 446/94, n. 539/94 non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali v. nella nota al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo.

— L'art. 3 dei decreti-lege n. 633/94, n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95, n. 288/95, n. 383/95, n. 487/95, n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96, n. 476/96 recita testualmente:

«Art. 3. — 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza, della fattibilità e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. All'esame istruttorio dei progetti sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dell'art. 127 citato.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):

— L'art. 4 dei decreti-legge n. 633/1994, n. 19/1995, n. 82/1995, n. 181/1995, n. 288/1995, n. 383/1995, n. 487/1995, n. 20/1996, n. 130/1996, n. 267/1996, n. 375/1996, n. 476/1996 prevedeva che:

«Art. 4. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato, laddove siano stati presentati progetti giudicati finanziabili che consentano il raggiungimento della percentuale indicata. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.

2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa».

Note all'art. 1, comma 1, lettera e):

— L'art. 1, dei decreti-legge n. 226/1993, n. 347/1993, n. 437/1993, n. 9/1994, n. 165/1994, n. 274/1994, n. 446/1994, n. 539/1994 non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, reca testualmente:

«Art. 1. — 1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto in rappresentanza rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo, sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo operativo riferisce periodicamente sull'attività svolta al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sul proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello Stato.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'art. 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

— L'art. 5 dei decreti-legge n. 633/1994, n. 19/1995, n. 82/1995, n. 181/1995, n. 487/1995, n. 20/1996, n. 130/1996, n. 267/1996, n. 375/1996, n. 476/1996 recita testualmente:

«Art. 5. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti:

a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze.

2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni.

3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche.

4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga».

Note all'art. 1, comma 1, lettera f):

— Il comma 13, dell'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, è così formulato: «13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziare nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 127, comma 11».

— L'art. 5, comma 1, lettera *c)*, dei decreti-legge n. 288/1995, n. 383/1995, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, dispone: «Art. 5. - lettera *c)* al comma 13 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato 'Drogatel', organizzato d'intesa con il Ministero della sanità";».

— L'art. 6, lettera *c)*, dei decreti-legge n. 487/1995, n. 20/1996, n. 130/1996, 267/1996, n. 375/1996 e n. 476/1996 concerne i servizi telefonici di informazione.

— Gli articoli dei decreti-legge citati all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, della presente legge sono di identica formulazione ad eccezione del comma 4 che nel corso delle varie reiterazioni che sono di seguito riportate:

Note all'art. 1, comma 1, lettera g):

— Si riporta il testo dell'art. 5 dei decreti-legge n. 226/1993; n. 347/1993, n. 437/1993, n. 9/1994, n. 165/1994, n. 274/1994, n. 446/1994, n. 539/1994, così formulato:

«Art. 5. — 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato, dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti, per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

— Al testo dell'art. 8 dei decreti-legge non convertiti per decorrenza dei termini costituzionali n. 633/1994, n. 19/1995, n. 82/1995, n. 181/1995 il comma 4 è stato così riformulato: «4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della

riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato di un terzo».

Al testo dell'art. 7 dei decreti-legge n. 288/1995, n. 383/1995 decaduti per decorrenza dei termini costituzionali, il comma 4 è stato così riformulato: «4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato del cinquanta per cento».

— L'art. 8 del decreto-legge n. 487/1995 pur corrispondendo con identica formulazione all'art. 7 dei decreti-legge n. 288/1995 e n. 383/1995 prevede inoltre al comma 4 e 5 che:

«4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restado il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvèro che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali».

— L'art. 1 dei decreti-legge n. 21/96, n. 131/96 e n. 268/96 è identico all'art. 8 del decreto-legge n. 487/95 di cui alla presente nota.

Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):

— Si riporta il testo concernente le disposizioni in materia di uso degli immobili di cui all'art. 4 dei decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n. 165/94, 274/94, n. 446/94, n. 539/94; di cui all'art. 7 dei decreti-legge n. 633/94, n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95; di cui all'art. 6 dei decreti-legge n. 288/95 e n. 383/95; di cui all'art. 7 dei decreti-legge n. 487/95, n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96 e n. 476/96, non convertiti per decorrenza dei termini costituzionali:

«1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: «Agli enti locali» fino a: «possono essere dati in uso» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, nonché alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, possono essere dati in uso».

2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministro per la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri»

Nota all'art. 1, comma 4, lettera a):

— Si riporta il testo dell'art. 116 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309:

«Art. 116 (*Albi regionali e provinciali*). — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territoriale competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117, per:

a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 94;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cu al medesimo art. 105, comma 7.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera *a)*, del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.

9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il posesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera *a)*, e di autocertificazione dei requsiti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*. I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione».

Nota all'art. 1, comma 7:

— Il testo dell'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/90, *(G.U. 31 ottobre 1990, n. 255, s.o.)* è il seguente: «Art. 14 *(Criteri per la formazione delle tabelle)*. — 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze

ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivanti feniletilamminici, che abbiano effeti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;

b) nella tabella II devono essere indicate:

1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I;

2) le preparazioni conenenti le sostanze di cui al numero 1);

(Omissis);

(Omissis);

(Omissis);

(Omissis);

3. *(Omissis)*».

Nota all'art. 1, comma 8:

— Per il testo dell'art.116 del D.P.R. n. 309/1990 v. nelle note al comma 4, lettera *a)*, del presente articolo.

Note all'art. 1, comma 9:

— L'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381 *(G.U. 3 dicembre 1991, n. 283)* sulla disciplina delle cooperative sociali, prevede che: «*b)* lo svolgimento di attività diverse — agricole, industriali, commerciali o di servizi — finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n. 381/1991: «Art. 9. *(Normativa regionale)*. — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonchè con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime».

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, pubblicato nella G.U. 22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato con modificazioni con legge 2 aprile 1951, n. 302, è il seguente:

«Art. 13 *(Riordinamento del registro prefettizio)*. — Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:

a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;

b) [i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, numero 422 e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonché dalle disposizioni di cui agli artt. 15 e 27 del presente decreto]

Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè.

Sezione cooperazione di consumo;

Sezione cooperazione di produzione e lavoro;

Sezione cooperazione agricola;

Sezione cooperazione edilizia;

Sezione cooperazione di trasporto;

Sezione cooperazione della pesca;

Sezione cooperazione mista;

Sezione cooperazione sociale (6/c);

Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile.

Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta».

Nota all'art. 1, comma 10:

— Per il testo dell'art. 127, comma 6, del D.P.R. n. 309/1990 v. nelle note al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo.

Note all'art. 1, comma 13:

— L'art. 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 introdotto dall'art. 3 del D.P.R. n. 627/1972, è il seguente:

«Art. 61-*bis*. — Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inesistenti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio».

— L'art. 132 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255), reca testualmente:

«Art. 132 *(Destinazione e criteri di ripartizione dei contributi di cui all'art. 131)*. — 1. I contributi di cui all'art. 131 sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonché ad altri enti, associazioni di volotariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all'art. 131 che si coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contratti allo spirito e alle norme dell'ordinamento.

2. I contributi di cui all'art. 131 vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con con il parere dell'ente locale competente per territorio.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti all'osservatorio permanente presso il Ministrero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Ministero per gli affari sociali e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ufficio del Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni designati, rispettivamente dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

5. Detti contributi per le attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti sono finanziati con apposito stanziamento di lire 50 miliardi per gli anni 1990, 1991 e 1992, nonché, ancora per l'anno 1990, di quello di lire 19.200 milioni».

— L'art. 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255) reca testualmente:

«Art. 134 *(Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti).* — 1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeudico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 134 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari».

Note all'art. 1, comma 14:

— L'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30); così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1993, n. 304):

«Art. 65 *(Controllo del costo del lavoro).* — 1. Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresì, un conto annuale che evindenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno sucessivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n.. 468 (123), e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolatità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 (123/a), che i compiti di cui all'art. 27, comma quarto della legge 29 marzo 1983, n. 93 (124).

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'spettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro».

— Gli articoli 58 e 59 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1957, n. 22) sono i seguenti:

«Art. 58 *(Presupposti e procedimento).* — Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'impiegato ed Consiglio di amministrazione.

Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'art. 56.

I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento».

«Art. 59 *(Trattamento e promozione del personale fuori ruolo).* — All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.

L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi e dei nominati, un posto di ruolo.

Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica».

Nota all'art. 2.

— L'art. 127, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255), reca testualmente:

«Art. 127 *(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga).* — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obbiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al

finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.

3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.

4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.

5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:

a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;

b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;

c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;

d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.

6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.

8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.

9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.

10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.

11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.

12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni, per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

97G0101

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE

DECRETO 21 dicembre 1996.

Modificazioni ed integrazioni al piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 previsto dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DELEGATO PER LE AREE URBANE ROMA CAPITALE E GIUBILEO DELL'ANNO 2000

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi per Roma, capitale della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, rep. n. 89/RC, in data 5 novembre 1996, concernente «Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551. Modifiche ed integrazioni del piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000»;

Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 11/96 del 20 dicembre 1996, avente ad oggetto «Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551. Modifiche ed integrazioni del piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;

Considerato che per la riunione della commissione per Roma Capitale del 20 dicembre 1996, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la riunione medesima;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi per il Giubileo, così come risultanti dalla succitata deliberazione della commissione per Roma Capitale n. 11/96 del 20 dicembre 1996;

Decreta:

1. Le assegnazioni finanziarie per l'intervento del piano rubricato con codice D12-01 denominato «Tratto viario Olimpica-Pineta Sacchetti (Roma). Collegamento viario tra il Foro Italiano e la via Pineta Sacchetti» sono momentaneamente decurtate di lire 90 miliardi e pertanto ammontano a lire 8,3 miliardi, ferma restando l'assegnazione finanziaria di lire 1,7 miliardi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995.

2. Con successivo provvedimento si reintegreranno le occorrenze finanziarie per la realizzazione di tale intervento.

3. Le assegnazioni finanziarie per la realizzazione dell'intervento rubricato con codice D07-01, denominato «Sottopasso di Castel sant'Angelo (Roma), lavori di costruzione e creazione di una zona pedonale attrezzata» sono fissate in lire 169 miliardi.

4. Le assegnazioni finanziarie per l'intervento rubricato con codice D08-01, denominato «Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Roma). Intervento di impermeabilizzazione delle pareti e della volta e di ampliamento e ristrutturazione della sede stradale» sono fissate in lire 68 miliardi.

Roma, 21 dicembre 1996

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 41

97A2482

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca dell'assegnazione disposta con decreto ministeriale n. 1137 del 3 dicembre 1990 per il rimborso delle anticipazioni effettuate per lavori urgenti conseguenti alle avversità atmosferiche del 1987. (Ordinanza n. 2543).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti, e il conseguente afflusso al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'impiego in nuove esigenze di protezione civile;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Visto, in particolare, il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1137 del 3 dicembre 1990, con il quale è stata assegnata alla regione Lombardia la somma complessiva di L. 9.800.730.204 per il rimborso delle anticipazioni effettuate per lavori ed interventi urgenti disposti in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, dalla stessa regione e dalle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio oltre che dai comuni compresi nelle medesime province;

Vista la nota n. 8194 del 12 marzo 1997 con la quale la regione Lombardia chiede che l'assegnazione di cui al citato decreto ministeriale venga destinata alla realizzazione di altri interventi di protezione civile nella medesima regione;

Considerato che, alla data odierna, non risultano effettuate erogazioni a valere sulla citata assegnazione e che i relativi fondi sono disponibili sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare l'assegnazione di L. 9.800.730.204, disposta con il predetto decreto n. 1137 del 3 dicembre 1990;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di L. 9.800.730.204 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1137 del 3 dicembre 1990, è revocata.

2. Il predetto importo di L. 9.800.730.204 è utilizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2484

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Riduzione dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1921/FPC del 30 maggio 1990 recante «Misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Lombardia». (Ordinanza n. 2542).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1921/FPC del 30 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 1990, con la quale è stata assegnata alla regione Lombardia la somma complessiva di lire 179 miliardi per interventi di potabilizzazione delle acque e per superare la crisi idrica derivante da contaminazione da diserbanti;

Vista la nota n. 4147 del 21 febbraio 1997 con la quale la regione Lombardia comunica l'esito della verifica della situazione contabile relativa ad interventi di protezione civile disposti con provvedimenti derogatori ed ormai ultimati;

Considerato che, alla data odierna, come si evince dagli allegati alla menzionata nota n. 4147 del 21 febbraio 1997 della regione Lombardia, le opere di cui alla citata ordinanza n. 1921/FPC risultano completate con una spesa di L. 178.112.223.985 ed una conseguente economia di L. 887.778.015;

Considerato, altresì, che tale somma è disponibile sul capitolo 7592 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, pertanto, di dover ridurre l'assegnazione di lire 179 miliardi disposta con la predetta ordinanza n. 1921/FPC, a L. 178.112.223.985;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di lire 179 miliardi disposta in favore della regione Lombardia, ai sensi dell'ordinanza n. 1921/FPC del 30 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 1990, è ridotta a L. 178.112.221.985.

2. La differenza di L. 887.778.015 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2485

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Riduzione dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1252/FPC del 13 novembre 1987 recante «Interventi urgenti per la difesa del suolo nella regione Lombardia». (Ordinanza n. 2531).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1252/FPC del 13 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 1987, con la quale è stata assegnata all'amministrazione provinciale di Sondrio la somma complessiva di L. 6.400.000.000 per interventi urgenti per la difesa del suolo nella regione Lombardia;

Considerato che, alla data odierna, le opere di cui alla citata ordinanza n. 1252/FPC risultano completate con una spesa di L. 6.005.000.000 ed una conseguente economia di L. 395.000.000 e che l'ultima erogazione risale all'agosto del 1993;

Considerato, altresì, che tale somma è disponibile sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, pertanto, di dover ridurre l'assegnazione di L. 6.400.000.000, disposta con la predetta ordinanza n. 1252/FPC, a L. 6.005.000.000;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di L. 6.400.000.000 disposta in favore dell'amministrazione provinciale di Sondrio, ai sensi dell'ordinanza n. 1252/FPC del 13 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 1987, è ridotta a L. 6.005.000.000.

2. La differenza di L. 395.000.000 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2486

ORDINANZA 26 marzo 1996.

Revoca parziale dell'assegnazione disposta con ordinanza n. 1940/FPC del 7 giugno 1990 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lombardia». (Ordinanza n. 2535).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1940/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 1990, con la quale è stata assegnata per le esigenze della regione Lombardia la somma complessiva di L. 10.084.000.000 al fine di far fronte all'emergenza idrica in atto sul territorio regionale;

Vista la nota n. 8194 del 12 marzo 1997 con la quale la regione Lombardia chiede che l'assegnazione di cui alla citata ordinanza n. 1940/FPC venga parzialmente destinata alla realizzazione di altri interventi di protezione civile nella medesima regione;

Considerato che, alla data odierna, anche attraverso anticipazioni effettuate dalla regione Lombardia, le opere di cui alla citata ordinanza n. 1940/FPC risultano completate;

Considerato che l'ultima erogazione risale al mese di marzo 1991 e che parte dei fondi è tuttora disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare parzialmente l'assegnazione disposta con la predetta ordinanza n. 1940/FPC per un importo di lire 3.314.632.509, corrispondente a lire 3.025.200.000 (somma non accreditata alla regione) + lire 289.432.509 (economie);

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa la somma di L. 3.314.632.509, a valere sull'assegnazione disposta per le esigenze della regione Lombardia, ai sensi dell'ordinanza n. 1940/FPC del 7 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 1990, è revocata.

2. Il predetto importo di L. 3.314.632.509 è utilizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2487

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1890/FPC del 2 aprile 1990 recante «Assegnazione alla regione Lombardia di fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 159». (Ordinanza n. 2536).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1890/FPC del 2 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 1990, con la quale è stata assegnata alla regione Lombardia la somma complessiva di L. 2.000.000.000 per i lavori di sistemazione del fondo del fiume Adda e del tratto terminale del rio Valfine, località Verzedo, nel comune di Sondalo;

Considerato che i lavori di cui trattasi sono stati ultimati con fondi della regione;

Vista la nota n. 8194 del 12 marzo 1997 con la quale la regione Lombardia chiede che l'assegnazione di cui alla citata ordinanza n. 1890/FPC venga destinata alla realizzazione di altri interventi di protezione civile nella medesima regione;

Considerato che, alla data odierna, non sono state effettuate erogazioni a valere sul citato stanziamento e che i relativi fondi sono tuttora disponibili sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare l'assegnazione di L. 2.000.00.000, disposta con la predetta ordinanza n. 1890/FPC;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di L. 2.000.000.000 disposta in favore della regione Lombardia, ai sensi dell'ordinanza n. 1890/FPC del 2 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 1990, è revocata.

2. Il predetto importo di L. 2.000.000.000 è utilizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2488

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1912/FPC del 25 maggio 1990 relativa all'assegnazione alla regione Lombardia di fondi per interventi sul torrente Torreggia. (Ordinanza n. 2534).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1912/FPC del 25 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1990, con la quale è stata assegnata per le esigenze della regione Lombardia la somma complessiva di L. 27.940.516.800 per gli interventi di regimazione dell'asta del torrente Torreggia e di sistemazione dei relativi versanti;

Considerato che i lavori di cui trattasi sono stati ultimati con fondi della regione;

Vista la nota n. 8194 del 12 marzo 1997 con la quale la regione Lombardia chiede che l'assegnazione di cui alla citata ordinanza n. 1912/FPC venga destinata alla realizzazione di altri interventi di protezione civile nella medesima regione;

Considerato che non risultano erogazioni a valere sulla predetta ordinanza e che i relativi fondi sono disponibili sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare l'intera assegnazione di L. 27.940.516.800;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di L. 27.940.516.800 disposta in favore della regione Lombardia, ai sensi dell'ordinanza n. 1912/FPC del 25 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1990, è revocata.

2. Il predetto importo di L. 27.940.516.800 è utilizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2489

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Riduzione dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1087/FPC/ZA del 27 luglio 1987 concernente interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Gera Lario in provincia di Como. (Ordinanza n. 2529).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1087/FPC/ZA del 27 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1987, con la quale è stata assegnata al comune di Gera Lario la somma di lire 300 milioni per interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nello stesso comune;

Considerato che le opere sono state ultimate con una spesa di L. 296.000.000 ed una conseguente economia di L. 4.000.000 e che l'ultima erogazione risale al febbraio 1992;

Considerato, altresì, che tale somma è disponibile sul capitolo 7584 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto, pertanto, di dover ridurre l'assegnazione di lire 300 milioni di cui alla citata ordinanza n. 1087/FPC/ZA, a L. 296.000.000;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di L. 300.000.000 di cui all'ordinanza n. 1087/FPC/ZA del 27 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1987, disposta in favore del comune di Gera Lario per interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel medesimo comune, è ridotta a L. 296.000.000

2. La differenza di L. 4.000.000 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2490

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Riduzione dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 970/FPC/ZA del 29 aprile 1987 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento da bentazone in alcuni acquedotti comunali del Pavese». (Ordinanza n. 2541).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 970/FPC/ZA del 29 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 1987, con la quale è stata assegnata alla regione Lombardia la somma complessiva di lire 34 miliardi, ad integrazione del fondo di lire 4 miliardi costituito ai sensi dell'ordinanza n. 954/FPC/ZA del 7 aprile 1987, per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento da bentazone in alcuni acquedotti del Pavese;

Considerato che, alla data odierna, le opere di cui alla citata ordinanza n. 970/FPC/ZA risultano completate con una economia di L. 348.908.307 e che, peraltro, l'ultima erogazione risale al mese di marzo 1991;

Considerato, altresì, che tale somma è disponibile sul capitolo 7584 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Ritenuto di dover ridurre l'assegnazione di cui alla citata ordinanza n. 970/FPC/ZA, quanto a L. 348.908.307;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di lire 34 miliardi disposta in favore della regione Lombardia, ai sensi dell'ordinanza n. 970/FCP/ZA del 29 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 1987, è ridotta a L. 33.651.091.693.

2. La differenza di L. 348,908.307 è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2491

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca dell'assegnazione disposta con ordinanza numero 1898/FPC del 9 aprile 1990 recante «Interventi urgenti nel comune di Desenzano del Garda». (Ordinanza n. 2540).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1898/FPC del 9 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 1990, con la quale è stata assegnata alla regione Lombardia la somma complessiva di L. 728.000.000 per eliminare il pericolo incombente nel comune di Desenzano del Garda il cui territorio è interessato da dissesti idrogeologici;

Considerato che i lavori di cui trattasi sono stati ultimati con fondi della regione;

Vista la nota n. 8194 del 12 marzo 1997 con la quale la regione Lombardia chiede che l'assegnazione di cui alla citata ordinanza n. 1898/FPC venga destinata alla realizzazione di altri interventi di protezione civile nella medesima regione;

Considerato che, alla data odierna, non risultano effettuate erogazioni a valere sul citato stanziamento e che le relative somme sono disponibili sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare l'assegnazione di L. 728.000.000, disposta con la predetta ordinanza n. 1898/FPC;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione della somma di L. 728.000.000 disposta in favore della regione Lombardia, ai sensi dell'ordinanza n. 1898/FPC del 9 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 1990, è revocata.

2. Il predetto importo di L. 728.000.000 è utilizzato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2492

ORDINANZA 27 marzo 1997.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 2544).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Lombardia;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 577;

Considerato che sono state reperite risorse finanziarie da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili nei territori dei comuni gravemente danneggiati nella regione Lombardia;

Viste le note n. 2786 del 30 gennaio 1997 e n. 34 del 28 gennaio 1997 con cui rispettivamente la regione Lombardia ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche hanno comunicato i nominativi dei componenti del gruppo misto tecnico-scientifico;

Visto il rapporto preliminare redatto dal gruppo tecnico-scientifico che individua gli interventi prioritari da attuare e la valutazione presuntiva delle prime occorrenze finanziarie;

Sentita la regione Lombardia;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I territori dei comuni della regione Lombardia, gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e di gennaio 1997, individuati dal gruppo misto tecnico-scientifico di cui in premessa, di concerto con i servizi del genio civile e con le province, sono i seguenti:

Provincia di Bergamo:

Albino, Ardesio, Averara, Bedulita, Bracca, Branzi, Brembilla, Capizzone, Colzate-Lasnico, Corna Imagna, Gandellino, Gandino, Gromo, Locatello, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Palazzago, Parre, Piazza Brembana, Pradalunga, Roncobello, S. Giovanni Bianco, Taleggio, Valbondione, Valgoglio Vedeseta, Villa d'Ogna-Ardesio, Vilminore, Zogno;

Provincia di Brescia:

Angolo Terme, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Gargnano, Incudine, Lozio, Lumezzane, Malegno, Monno, Monte Isola, Ossimo, Paisco Loveno, Pertica Bassa, Sellero;

Provincia di Como:

Asso, Barni e Lasnigo, Colonno, Consiglio di Rumo, Dolzago, Dosso del Liro, Erba, Garzeno, Germasino, Gravedona, Lenno, Peglio, Sala Comacina, Schignano, Sorico, Zelbio;

Provincia di Lecco:

Ballabio, Casargo, Civate, Erve, Merone, Morterone, Premana, Valbrona;

Provincia di Pavia:

Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Cecima, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Montù Beccaria, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Pontenizza, Retorbido, Romagnese, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Giulietta, Santa Margherita S., Stradella, S.M. della Versa, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello;

Provincia di Sondrio:

Berbenno, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Colorina, Delebio, Grosio, Livigno, Montagna, Poggiridenti, Postalesio, Sondalo, Spriana, Tirano, Traona, Tresivio, Valdidentro, Valmasino/Ardenno, Villa Tirano.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Lombardia è nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi nei territori di cui all'art. 1 e con esclusione degli interventi affidati ai prefetti di cui al successivo art. 8.

2. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico puo nominare un vice-commissario.

3. Per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il commissario si avvale di un comitato tecnico dallo stesso nominato. Assume i compiti e le funzioni del comitato tecnico il gruppo tecnico-scientifico, di cui in premessa, già costituito dalla regione Lombardia e dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.) integrato da un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche per la regione Lombardia. All'onere di funzionamento del comitato, valutato in lire 200 milioni, si fa fronte con le disponibilità di cui al successivo comma 3.

4. Per le finalità di cui al presente articolo e al successivo art. 3 al commissario delegato è assegnata una somma di lire 50,3 miliardi per la realizzazione degli interventi prioritari. L'intera somma è posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Il commissario delegato entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* predispone un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica sulla base dell'elenco dei principali dissesti verificatisi nel periodo novembre-dicembre 1996 e gennaio 1997, redatto dal gruppo misto regione Lombardia - G.N.D.C.I. Nel piano sono altresì individuati gli enti attuatori dei singoli interventi e, previa ulteriore verifica, le occorrenze finanziarie necessarie per ciascun intervento prioritario nei limiti delle disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 2. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico del bilancio regionale.

2. Il piano deve tener conto anche degli interventi di somma urgenza, di pronto intervento e d'emergenza già attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui trattasi.

3. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo delle aree danneggiate.

4. I progetti del piano di cui al comma 3 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

5. Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano può essere rimodulato e sarà trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

7. L'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi, previsti nel piano di cui ai commi 1 e 6, deve intervenire entro dieci giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile.

8. I progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma 1 devono essere redatti entro cinquanta giorni dall'affidamento dell'incarico. Gli incarichi di progettazione esecutiva possono essere affidati anche a liberi professionisti di qualificata esperienza nel settore.

9. L'esame dei progetti, che deve intervenire entro dieci giorni dall'inoltro dei medesimi da parte dei progettisti, è effettuato mediante conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in

deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con poteri ivi previsti anche riguardo l'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriali. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati, il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere puo essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.

10. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla presa d'atto del piano o della sua rimodulazione ed i lavori debbono essere eseguiti entro i successivi nove mesi.

Art. 4.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui all'art. 3, comma 1, è autorizzata la deroga alle sottoelencate norme:

— regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 68, 69, 70 e 71;

— regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 13 e 19;

— regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

— legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

— legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28 e 29; il ricorso alla trattativa privata deve essere effettuato previo esperimento di gara informale fra almeno cinque ditte;

— decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24.

Art. 5.

1. Il commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui all'art. 3, una volta che emette il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3 della presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura.

Art. 7.

1. Per l'assistenza ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili, è assegnato un contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto anche conto del danno subito ai beni immóbili e mobili.

2. Per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile, è assegnato un contributo mensile di L. 600.000 fino ad un massimo di un anno.

3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede il commissario delegato avvalendosi dei sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

5. All'onere di cui ai commi 1 e 2 valutato in lire 2,5 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 7615 - Rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, è assegnata complessivamente la somma di lire 200 milioni al prefetto di Sondrio. A detti interventi si applicano le deroghe di cui al precedente art. 4 e al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le eventuali somme che si rendessero disponibili dopo gli interventi di cui all'art. 7 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3.

Art. 10.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qualvolta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 11.

1. Il commissario delegato e il prefetto di Sondrio sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 12.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2483

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 gennaio 1997, n. 87.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni alle modalità, condizioni e tempi dell'intervento agevolativo pubblico nelle operazioni di finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi ed all'esecuzione di lavori all'estero in attuazione dell'articolo 18, comma quarto, della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare l'articolo 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto l'articolo 19, comma secondo, della legge 24 maggio 1977, n. 227, il quale, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e sostituito dall'articolo 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394, dispone che le operazioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 della citata legge n. 227/77, e successive modificazioni, ed integrazioni possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione e che le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227 così come sostituito dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393 e dall'articolo 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394, il quale tra l'altro dispone che in estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e successive modificazioni, il Mediocredito centrale può corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro secondo le modalità previste al quarto comma dell'articolo 18 della citata legge 227/77, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 22, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, aggiunto con la legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394, il quale autorizza il Mediocredito centrale a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 15, primo comma lettera *g)* nonché dell'articolo 27, terzo comma, della citata legge n. 227/77, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 18, quarto comma, della stessa legge n. 227/77;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 1° marzo 1988, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 aprile 1988, serie generale n. 90, emanato in attuazione dell'articolo 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977;

Visto in particolare l'articolo 6, terzo comma, del citato decreto ministeriale 123 del 1988 il quale prevede che, sulla base di esigenze di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni di rilevante importo, il Ministro del tesoro può autorizzare condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale tendenti a contenere l'onere per l'agevolazione dei crediti all'esportazione in deroga a quanto stabilito dal predetto decreto ministeriale 1° marzo 1988;

Ravvisata l'esigenza di rivedere alcune condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale in funzione dell'attuale, rigorosa politica di bilancio;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, che prevede, fra l'altro la trasformazione in società per azioni dell'ente creditizio pubblico «Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, relativo al controllo preventivo di leggittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con deliberazione del 16 ottobre 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge 400/1988, in data 24 gennaio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono ammissibili all'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. le operazioni di credito all'esportazione, realizzate sotto la forma di credito fornitore o di credito finanziario, semprechè la dilazione accordata alla controparte estera sia uguale o superiore a 24 mesi e la durata massima non sia superiore a quella stabilita dalle intese internazionali.

2. Non sono ammissibili all'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. le forniture di beni di consumo, di beni di consumo durevole, nonché di semilavorati e/o beni intermedi non destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.

Art. 2.

1. Ai fini della determinazione del contributo agevolativo, il Mediocredito centrale S.p.a. verifica, nei casi previsti, la congruità delle condizioni finanziarie delle operazioni escludendo tutte le spese e le commissioni d'uso, nonché le commissioni «una tantum» riconosciute agli intermediari creditizi che effettuano operazioni di smobilizzo «pro soluto» e «pro solvendo» senza garanzia. Sono altresì esclusi i margini superiori al 2% sul costo della raccolta dei fondi da parte del finanziatore.

Art. 3.

1. Sono ammissibili all'intervento del Mediocredito centrale finanziamenti, relativi ad operazioni di credito all'esportazione, denominati in una delle valute convertibili per le quali sono periodicamente comunicati i tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRRs) purché vi sia identità di denominazione con la valuta del contratto commerciale sottostante.

2. Possono inoltre essere ammessi all'intervento del Mediocredito centrale i finanziamenti, relativi ad operazioni di credito all'esportazione, denominati in valute convertibili diverse da quelle di cui al comma precedente sempreché vi sia identità di denominazione con la valuta del contratto commerciale sottostante, previo parere favorevole del Ministero del tesoro.

Art. 4.

1. Le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. di cui ai precedenti articoli del presente decreto si applicano a tutte le richieste pervenute dopo il 18 aprile 1995, fatta eccezione per le operazioni per le quali il Mediocredito centrale S.p.a. abbia già concesso l'affidamento sulle condizioni finanziarie entro il 18 aprile 1995, purché il relativo contratto commerciale o la relativa convenzione finanziaria siano stati comunque stipulati entro i termini di validità dell'affidamento stesso e pervengano al Mediocredito centrale S.p.a. entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse e/o di cambio nella gestione del Fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295, relativamente agli interventi a sostegno delle operazioni di credito alle esportazioni previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive integrazioni e modificazioni, il Mediocredito centrale S.p.a. è autorizzato ad effettuare, su direttive del Ministero del tesoro ed in qualità di gestore del suddetto Fondo, operazioni di copertura (totale o parziale) di rischi sui tassi di interesse e/o di cambio, anche per importi e/o durate globali non coincidenti con gli importi e/o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi od oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura saranno accreditati o addebitati al citato Fondo.

2. Il presente decreto sostituisce ogni disposizione in contrasto o incompatibile con le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1997
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 229

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo della legge 24 maggio 1977, n. 227, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1977, n. 143.

— Il testo dell'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è il seguente: «Le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista».

— Il testo dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è il seguente: «Le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio».

— Il testo dell'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni è il seguente:

«Art. 24. — In estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori, un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro per il tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge.

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:.

a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;

b) un contributo agli interessi in favore degli istituti delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere *a), b), c), f)*, e *n)*, del precedente art. 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18 mesi;

c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali nonché l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati».

— Il testo dell'art. 22, quarto comma, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251 recante «Provvedimenti urgenti per il sostegno delle esportazioni italiane» aggiunto dalla relativa legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394, è il seguente: «Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera *g)*, nonché dell'articolo 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalità di cui all'art. 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227».

— Il testo dell'art. 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 è il seguente: «Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati».

— L'art. 6, terzo comma del D.M. 1° marzo 1988, n. 123, è il seguente: «Sulla base di esigenze di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni di rilevante importo, il Ministero del tesoro può autorizzare condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale tendenti a contenere l'onere per l'agevolazione dei crediti all'esportazione in deroga a quanto stabilito dal presente decreto».

— La legge 26 novembre 1993, n. 489, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 1993, n. 284.

— L'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10, è il seguente:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbario 1993, n. 29;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui

fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali, sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può chiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame, alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le diposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

— Il comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materia di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 5

— L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, ha istituito un fondo gestito dal Mediocredito centrale per conto del Ministero del tesoro, al quale fanno carico gli oneri derivanti dal pagamento del contributo in conto interessi nelle operazioni di credito all'esportazione previsti dalla legge 28 maggio 1977, n. 227.

97G0114

DECRETO 4 febbraio 1997, n. **88.**

Regolamento concernente la rideterminazione dell'articolazione in divisioni dell'Ispettorato generale del bilancio, dell'Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e della Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato provveduto alla strutturazione degli uffici in cui si compone la Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 ed in particolare l'articolo 6;

Considerato che si rende necessario, in conseguenza delle accresciute esigenze funzionali ed operative della Ragioneria generale dello Stato, procedere alla assegnazione di due divisioni all'Ispettorato generale del bilancio e all'Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e di una ulteriore divisione alla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, nonché di procedere alla rideterminazione delle funzioni espletate dai precitati uffici;

Considerato altresì che l'assegnazione delle sopraindicate divisioni non comporta l'istituzione di nuovi uffici di livello dirigenziale bensì mera ridistribuzione

di funzioni preesistenti, come risulta inoltre dalla tabella D allegata al decreto ministeriale 22 giugno 1995, mediante sostituzione delle strutture organizzative non più operanti per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 479 del 1994 che peraltro ha lasciato integre le dotazioni organiche dell'amministrazione;

Vista la nota in data 16 ottobre 1995, n. U.O.P.A./15799/19691/7.519, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ha manifestato il proprio avviso, in ordine alla suindicata proposta;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 23 gennaio 1997;

Sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Ispettorato generale del bilancio si articola nelle seguenti divisioni e nei seguenti servizi ed uffici:

1.1. Divisione I: Affari concernenti il personale dell'Ispettorato generale; coordinamento dei servizi.

1.2. Divisione II: Predisposizione della relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato; elaborazione di relazioni e pubblicazioni sul bilancio dello Stato; predisposizione ed elaborazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, della relazione generale sulla situazione economica del Paese e della relazione previsionale e programmatica; analisi dei flussi mensili dei pagamenti di bilancio; elaborazione ed aggiornamento dello schema di copertura della legge finanziaria; predisposizione della relazione sul provvedimento di assestamento; predisposizione ed elaborazione delle stime dei pagamenti del bilancio dello Stato.

1.3. Divisione III: Organizzazione delle attività informatiche dell'Ispettorato generale per la elaborazione, la produzione, la stampa e la distribuzione dei documenti contabili; gestione del sistema dipartimentale e delle sue interconnessioni interne ed esterne; gestione ed organizzazione dei lavori attinenti il rendiconto generale dello Stato ed elaborazione della relativa nota preliminare; elaborazione delle situazioni mensili di bilancio per il conto riassuntivo del tesoro.

1.4. Divisione IV: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con le Amministrazioni degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici e della difesa, nonché dell'Istituto agronomico per l'oltremare e del Fondo edifici di culto ai fini dell'elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. Nell'ambito della divisione, inoltre, è operante la Segreteria speciale N.A.T.O. chiamata a curare la trattazione di rapporti aventi natura riservata.

1.5. Divisione V: Elaborazione del conto generale del patrimonio dello Stato ed esame dei rendiconti patrimoniali delle Aziende autonome; esame dei relativi provvedimenti ed atti. Reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi.

1.6. Divisione VI: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con l'Amministrazione delle finanze, ai fini della elaborazione e predisposizione dello stato di previsione dell'entrata, delle relative variazioni di bilancio e del conto consuntivo; esame e valutazione dei provvedimenti ed atti concernenti l'ordinamento delle entrate dello Stato; statistiche finanziarie in materia di entrate dello Stato; predisposizione della parte afferente alle entrate dei documenti di finanza pubblica (relazioni trimestrali di cassa, relazione generale sulla situazione economica del Paese, relazione previsionale e programmatica, documento di programmazione economico-finanziaria); monitoraggio ed analisi dei flussi di entrata.

1.7. Divisione VII: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con i Ministeri delle finanze, della sanità e per i beni culturali ed ambientali, nonché con l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari.

1.8. Divisione VIII: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. Analisi e valutazioni dei problemi inerenti all'andamento del debito pubblico e dei relativi oneri, nei loro riflessi sul fabbisogno del settore statale ai fini dell'impostazione delle relative previsioni di bilancio. Attività di raccolta dati, valutazione e coordinamento, inerente alla ripartizione, da attuare con decreti di variazioni di bilancio, dei fondi di riserva.

1.9. Divisione IX: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con i Ministeri dei trasporti e della navigazione; delle risorse agricole, alimentari e forestali; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; del commercio con l'estero; delle poste e delle telecomunicazioni, nonché con le Amministrazioni autonome

facenti capo a detti Ministeri, ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari.

1.10. Divisione X: Analisi, valutazioni ed attività di raccordo con i Ministeri di grazia e giustizia; della pubblica istruzione; del lavoro e della previdenza sociale; dell'ambiente; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nonché con le amministrazioni autonome facenti capo a detti Ministeri, ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonché verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari.

1.11. Divisione XI: Definizione di metodologie e di tecniche di rilevazione dei costi dei servizi e degli uffici delle Amministrazioni dello Stato. Acquisizione e valutazione degli elementi di costo e di spesa e dei rendimenti. Predisposizione del bilancio per centri di costo e dei relativi aggiornamenti e del relativo rendiconto. Identificazione di indicatori di economicità, efficacia ed efficienza. Analisi costi-risultati e obiettivi-risultati.

1.12. Divisione XII: Ricerche, studi, elaborazioni e documentazioni sul bilancio dello Stato, anche per gli organismi internazionali. Analisi delle politiche di bilancio per il processo di convergenza macroeconomica europea. Rapporti con gli organismi internazionali. Predisposizione del bilancio sperimentale dello Stato è dei relativi aggiornamenti. Evoluzione normativa dei bilanci pubblici, connesse applicazioni e rapporti parlamentari.

2. Fanno, inoltre, parte dell'Ispettorato generale del bilancio:

2.1. Il servizio coordinamento bilanci, cui è preposto un dirigente superiore con funzione di capo servizio, con compiti di collaborazione diretta con l'ispettore generale capo per le operazioni connesse:

a) al coordinamento dell'attività relativa agli stati di previsione dell'entrata e delle spese del bilancio dello Stato ai fini della predisposizione e delle previsioni annuali e pluriennali, del rendiconto, dei provvedimenti di assestamento, degli atti amministrativi di variazioni di bilancio, delle note di variazioni;

b) all'aggiornamento della legislazione vigente per la predisposizione della legge finanziaria;

c) al coordinamento delle attività connesse ai rapporti con la Corte dei conti sul controllo preventivo di legittimità dei decreti di variazioni al bilancio.

2.2. Il servizio coordinamento dell'attività prelegislativa, cui è preposto un dirigente superiore con funzione di capo servizio, con compiti di collaborazione diretta con l'ispettore generale capo per le operazioni connesse:

a) al coordinamento dell'attività dell'Ispettorato generale in ordine alla predisposizione del disegno di legge di bilancio, del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti collegati;

b) al coordinamento dell'esame, in fase prelegislativa, delle iniziative, elaborate dal Parlamento e dalle amministrazioni centrali interessate, nei vari settori dell'intervento dello Stato nonché della verifica delle relazioni tecniche, riscontro delle coperture finanziarie delle iniziative medesime;

c) alle attività relative alla predisposizione e gestione dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

2.3. L'ufficio finanza pubblica, affidato a un dirigente superiore con funzione di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di collaborazione diretta con l'ispettore generale capo per le operazioni connesse:

a) al coordinamento della relazione previsionale e programmatica, della relazione generale sulla situazione economica del Paese, del documento di programmazione economico-finanziaria e delle relazioni trimestrali di cassa;

b) all'attività di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

c) all'analisi delle proposte per il perseguimento degli obiettivi di convergenza comunitaria;

d) ai rapporti con il Parlamento e con gli organismi internazionali (CEE, OCSE, FMI) in materia di finanza pubblica.

Art. 2.

1. L'Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, si articola nelle seguenti divisioni e servizi:

1.1. Divisione I: Affari generali del personale e di segreteria; coordinamento servizi dell'Ispettorato generale;

1.2. Divisione II: Finanziamento, procedura e problematiche generali del bilancio comunitario; risorse proprie delle Comunità europee.

1.3. Divisione III: Politiche delle Comunità europee; aspetti di bilancio, di gestione e problematiche attuative; fondi strutturali ed altri strumenti finanziari comunitari.

1.4. Divisione IV: Sezione finanziaria del Fondo di rotazione; erogazione delle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche comunitarie; concessione ed erogazione di anticipazioni a fronte di contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.

1.5. Divisione V: Rilevazione, elaborazione e divulgazione dei dati relativi ai flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea. Monitoraggio finanziario e fisico degli interventi di politica comunitaria. Movimenti di tesoreria.

1.6. Divisione VI: Politiche sociali comunitarie e loro coordinamento in ambito nazionale. Il Fondo sociale europeo.

1.7. Divisione VII: Gestione ed erogazione delle risorse comunitarie accreditate al Fondo di rotazione, ivi comprese quelle non utilizzate dagli assegnatari.

1.8. Divisione VIII: Recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli atti normativi comunitari. Gestione del contenzioso con l'Unione europea in materia di direttive e di altri atti normativi comunitari.

1.9. Divisione IX: Attività di controllo, in collaborazione o su delega dell'Unione europea, sulla gestione in Italia delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse collegate, per l'attuazione di interventi di politica comunitaria.

2. Fa inoltre parte dell'Ispettorato generale il servizio «Politiche comunitarie e Sezioni finanziaria e conoscitiva del Fondo», cui è preposto un dirigente «superiore con funzioni di capo servizio.

Art. 3.

1. La Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, si articola nelle seguenti divisioni:

1.1. Divisione I: Affari generali, personale e coordinamento amministrativo contabile, bilancio di previsione e consuntivo del Ministero, degli archivi notarili e della cassa delle ammende, inventario dei beni mobili della sede ministeriale, degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria centrale e periferica, conto del patrimonio, servizio entrate, vigilanza sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari dell'Amministrazione centrale giudiziaria e penitenziaria, controllo atti di gestione dell'Amministrazione centrale degli archivi notarili, revisione rendiconti amministrativi e conti giudiziali dei funzionari delegati e agenti contabili centrali e periferici degli archivi notarili, controllo atti di gestione della cassa delle ammende, centro controllo e trasmissione dati, servizi copia, archivio e protocollo, rilevazioni statistiche.

1.2. Divisione II: Controllo atti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della Magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, del giudice di pace, dei pretori e procuratori onorari, dell'ufficio centrale della giustizia minorile, degli uffici notificazioni e protesti (U.N.E.P.), degli archivi notarili, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (limitatamente al personale civile), adempimenti connessi con il conto annuale di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 29/1993, assegnazioni fondi legge n. 908/1960, ai Provveditorati regionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

1.3. Divisione III: Convenzioni con enti e istituti per il mantenimento e trasporto dei minori nonché quelle con le comunità terapeutiche per tossicodipendenti (minori e adulti), contratti per lavori forniture e locazioni per gli uffici giudiziari centrali e periferici, contratti per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria e delle relative misure di sicurezza connesse con le spese iscritte sui capitoli in c/capitale, spese delle Direzioni generali; dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, della Direzione nazionale antimafia e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ivi comprese quelle per le bonifiche agricole e industriali e per le scuole di formazione di polizia penitenziaria, spese delegate dei funzionari delle sedi ministeriali e di quelli dei centri di rieducazione dei minori, contributi ai comuni per le spese inerenti alle case mandamentali ed agli uffici giudiziari, contributi in c/capitale per la costruzione di sedi giudiziarie, gestioni speciali dei palazzi di giustizia di Roma e Napoli, assegnazioni fondi legge n. 908/1960 ai Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, revisione rendiconti delle spese contrattuali sostenute dai funzionari delegati dell'amministrazione giudiziaria, penitenziaria, della Giustizia minorile e della Direzione nazionale antimafia.

1.4. Divisione IV: Competenze accessorie del personale civile nonché di quello delle forze di polizia penitenziaria, equo indennizzo, spese di cura, indennità di missione e di prima sistemazione, spese di giustizia, atti relativi alla costituzione di commissioni, gettoni di presenza, spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, mostre ed altre manifestazioni, sussidi, assegni per spese degli uffici giudiziari, revisione rendiconti per la parte di spesa, per competenze accessorie, sostenuta dai funzionari delegati dell'Amministrazione giudiziaria, penitenziaria, della giustizia minorile e della Direzione nazionale antimafia, controllo stato giuridico e trattamento economico del personale della polizia penitenziaria, trattamento di quiescenza del personale civile e di quello appartenente alla polizia penitenziaria, assegnazione fondi legge n. 908/1960 ai Provveditorati regionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, controllo sulla gestione degli atti dei commissariati agli usi civici.

Art. 4.

Con successivo regolamento, la dotazione organica dei posti di dirigente superiore e di primo dirigente sarà conformata in modo da tenere conto della soppressione delle predette qualifiche ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto della rideterminazione degli uffici dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato da effettuarsi ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 del predetto decreto legislativo.

Il presente regolamento sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 febbraio 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1997
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 133

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

— La legge n. 427/1985 reca disposizioni sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

— Il testo dell'articolo 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il decreto legislativo n. 29/1993 reca: «Realizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, detta norme in ordine alla «Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di riordino e soppressione degli enti pubblici di previdenza ed assistenza». Il comma 2 dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo così recita: «Il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, nonchè quello dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale, istituita con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, è trasferito all'I.N.P.D.A.P. Esso può optare, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica, di rientrare nei ruoli del Ministero del tesoro. I trasferimenti e le opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato. Il personale, fino all'inquadramento di cui al comma 3, conserva il regime di provenienza ed il trattamento giuridico ed economico di provenienza. Successivamente, allo stesso è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il predetto trattamento economico e quello spettante in qualità di dipendente dell'Istituto, ove il trattamento economico di provenienza risulti superiore».

97G0120

DECRETO 22 marzo 1997.

Rilevazione dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996, recante la «prima classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari», che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere alla rilevazione;

Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996 in base al quale la prima rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi deve essere pubblicata entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto recante la prima classificazione delle operazioni per categorie omogenee;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 1996-31 dicembre 1996 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativmente al trimestre 1° ottobre 1996-31 dicembre 1996, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1997, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 1997-31 marzo 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO.

Periodo di riferimento della rilevazione: 1° ottobre-31 dicembre 1996

Applicazione fino al 30 giugno 1997

Categorie di operazioni	Classi di importo (in milioni)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) (**)	fino a 10	16,18
	oltre 10	13,19
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalla banche (2) (**)	fino a 10	12,90
	oltre 10	11,25
Factoring (3)	fino a 100	13,88
	oltre 100	11,91
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)	—	16,12
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 10	28,81
	oltre 10	25,23
Leasing (6)	fino a 10	19,66
	da 10 a 50	16,19
	oltre 50	12,75
Credito finalizzato all'acquisto rateale (7)	fino a 2,5	32,49
	da 2,5 a 10	23,90
	oltre 10	18,18
Mutui (8)	—	10,60

AVVERTENZA: — Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,48 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Apertura di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portagoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti i valori del tasso effettivo globale medio praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

Date le caratteristiche delle statistiche sui tassi d'interesse disponibili al momento dell'emanazione della legge, è stato necessario istituire una nuova rilevazione, che ha avuto per oggetto i tassi effettivi globali medi relativi alle operazioni di finanziamento, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria ha riguardato le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è stata condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è stata data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono state incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

I tassi rilevati si riferiscono ai nuovi rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo» e «altri finanziamenti» è stato adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» i tassi sono invece riferiti alle consistenze medie di tutte le operazioni in essere nel trimestre.

La commissione di massimo scoperto è stata oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione, similmente a quanto avviene nell'applicazione dell'analoga legislazione in Francia.

La rilevazione ha interessato l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario; i dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stati stimati sulla base di una rilevazione campionaria.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno analizzato le segnalazioni ricevute, relative a oltre undici milioni di operazioni, procedendo ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 16 tassi che fanno riferimento a 8 categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono state definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono state aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è risultato contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono state evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della nuova segnalazione, i tassi d'interesse riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento a breve termine di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

97A2602

DECRETO 24 marzo 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata triennale, con godimento 15 febbraio 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 26.095 miliardi;

Visti i propri decreti in data 10 e 24 febbraio 1997, 10 marzo 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 15 febbraio 1997/2000, fino all'importo massimo di nominali lire 4.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 10 febbraio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 aprile 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 10 febbraio 1997, entro le ore 13 del giorno 28 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 10 febbraio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 10 febbraio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 135.000.000.000, faranno carico al

capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2513

DECRETO 24 marzo 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° marzo 1997, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 26.095 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° marzo 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° marzo 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 8.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 1997, entro le ore 13 del giorno 27 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 10 marzo 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 10 marzo 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato

aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella, procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1997, valutati in lire 284.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2514

DECRETO 24 marzo 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,25%, di durata quinquennale, con godimento 1° marzo 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 26.095 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio 1997 e 10 marzo 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,25% - 1° marzo 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 febbraio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 aprile 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 1997, entro le ore 13 del giorno 28 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 febbraio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 febbraio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 125.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2515

DECRETO 24 marzo 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,75%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1997, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitalidi titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 26.095 miliardi;

Considerato che il 1° aprile 1997 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 8,50% 1° aprile 1994/1997 emessi con decreto ministeriale del 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 marzo 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati BTP 8,50% - 1° aprile 1994/1997, nominativi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° febbraio 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 3.025.300.000, da destinare al rinnovo dei BTP 8,50% di scadenza 1° aprile 1997, nominativi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dai citati decreti ministeriali 27 gennaio e 10 febbraio 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° aprile 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 27 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata

agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 1° al 3 aprile 1997.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 8,50%, di scadenza 1° aprile 1997, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di scadenza 1° aprile 1997, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° febbraio 1997; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse per sessanta giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% di scadenza 1° aprile 1997, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di scadenza 1° aprile 1997, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 8,50% di scadenza 1° aprile 1997, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334;

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di scadenza 1° aprile 1997, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessanta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 1997.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputa-

zione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1997, valutati in lire 84.375.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2516

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 gennaio 1997.

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate in o su vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e, in particolare l'art. 5, lettera *h)*;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993 e 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996 e 6 dicembre 1996;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c), h)* ed *i)* e 7, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 23 settembre 1996 concernente le nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive per le quali i limiti massimi di residui di cui al decreto 9 agosto 1995 implicano una modifica delle condizioni di autorizzazione;

Visti i decreti ministeriali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari, emanati nel periodo 30 maggio 1996 e novembre 1996;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle citate ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dei decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996 e 6 dicembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Limiti massimi di residui

1. Sono approvati in via provvisoria, fino all'emanazione di apposite direttive comunitarie, i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato 1 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come modificata e integrata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dei decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996 e 6 dicembre 1996.

2. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato 2 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come modificata e integrata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali 12 agosto 1995, 18 giugno 1996 e 6 dicembre 1996.

Art. 2.

Disposizioni in vigore

1. Permangono in vigore tutte le altre disposizioni non modificate dal presente decreto, di cui alle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e ai decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996 e 6 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 27

ALLEGATO 1

(integra e modifica l'allegato 1 della O.M. 18.7.90)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
<u>SOSTANZE ATTIVE NUOVE</u>			
AMIDOSULFURON (diserbante)	Frumento, segale, orzo, avena	0.05	Somma di Amidosulfuron e del suo metabolita O-desmetilato espressa come Amidosulfuron.
BROMUCONAZOLO (fungicida)	Mele	0,05	Somma degli isomeri cis e trans.
	Pesche	0,1	
	Uve	0,5	
	Vino	0,2	
	Carciofi	0,05	
	Frumento	0,05	
	Orzo	0,2	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,05	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	0,2	
CLODINAFOP-PROPARGYL (diserbante)	Frumento	0,05	Somma di clodinafop-propargyl e del suo metabolita (2-[4-(5-cloro-3-fluoro-2-piridimilossi)-fenossi]-acido propionico) espressa come Clodinafop-propargil.
CLOQUINTOCET-MEXYL (antidoto agronomico da associare al clodinafop-propargyl)	Frumento	0,05	Somma di cloquintocet-mexyl e del suo metabolita 5-cloro-8-acido chinolinossi acetico, espressa come Cloquintocet-mexyl.
FENAZAQUIN (acaricida)	Agrumi	0,2	
	Mele, pere	0,1	
	Pesche, nettarine, albicocche	0,3	
	Uve	0,2	
	Vino	0,01	
	Pomodori, peperoni, melanzane	0,5	
	Cetrioli, zucchine	0,2	
	Meloni, cocomeri	0,1	
IMIDACLOPRID (insetticida)	Limoni, mandarini, clementine, arance	1	
	Mele, pere	0,5	
	Albicocche, ciliegie, pesche, nettarine, prugne	0,3	
	Pomodori, melanzane	0,3	
	Peperoni	1	
	Meloni, cocomeri	0,1	
	Semi di girasole	0,05	
	Patate	0,05	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco (verde)	10	
	Tabacco (essiccato commerciale)	50	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (== ppm)	Note
MEFENPIR-DIETILE (antidoto agronomico da associare al Fenoxaprop-p-etile)	Frumento	0,05	Somma del Mefenpir-dietile e del suo metabolita acido pirazolil carbossilico.
PROPAQUIZAFOP (diserbante)	Carote, cipolle, lattughe, cicorie, spinaci, carciofi, asparagi	0,1	
	Agli, pomodori, meloni, fagioli, piselli (senza baccello)	0,05	
	Cavoli cappuccio, cavoli broccolo, piselli (con baccello)	0,2	
	Semi di girasole e di cotone	0,1	
	Semi di colza e di soia	0,05	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Favino	0,2	
	Tabacco	0,1	
PYRIMETHANIL (fungicida)	Mele, pere	1	
	Uve	3	
	Vino	2	
	Fragole	5	
	Pomodori	2	
TEBUFENPIRAD (acaricida)	Agrumi, mele, pere, albicocche, pesche	0,5	
	Uve	0,3	
	Vino	0,1	
	Fragole	0,3	
	Pomodori, peperoni, melanzane	0,5	
	Meloni, cocomeri	0,5	
TRIFLUSULFURON METILE (diserbante)	Barbabietole da zucchero	0,05	

VARIAZIONI RELATIVE A SOSTANZE ATTIVE GIA' AUTORIZZATE

(le seguenti voci sostituiscono le corrispondenti riportate in allegato 1 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 e successivi aggiornamenti)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (== ppm)	Note
BUPROFEZIN (insetticida)	Arance, mandarini, limoni, clementini, tangerini, mele, pere	0,5	
	Pesche	0,7	
	Uve, actinidie, olive	1	
	Olio	3	
	Vino	0,5	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchini, meloni, lattuga, fagioli, fagiolini, piselli	0,5	
	Frumento, riso	0,5	
	Semi di cotone	0,5	

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
CICLOXIDIM (diserbante)	Mele, pere, uve	0,1	
	Carote	0,1	
	Cipolle	0,5	
	Pomodori	0,05	
	Cavoli, insalate, fagioli, fagiolini, porri	0,2	
	Piselli	1	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Semi di girasole, di soia e di colza	0,5	
	Olio di girasole	0,05	
CIPROCONAZOLO (fungicida)	Mandorle, albicocche, pesche	0,05	
	Uve	0,2	
	Vino	0,02	
	Pomodori, piselli	0,05	
	Asparagi, carciofi	0,1	
	Frumento, orzo	0,1	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,05	
	Barbabietole da zucchero..(foglie)	1	
FLUCITRINATE (insetticida)	Mele, pere, pesche, uve	1	
	Pomodori, peperoni, cetrioli, cavolfiori, cavoli a testa, fagiolini, carciofi	1	
	Fagioli (senza baccello)	0,05	
	Patate	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco (essiccato commerciale)	1	
METOPRENE (insetticida)	Tabacco (essiccato commerciale)	15	
	Funghi (Prataioli)	0,2	
TERBUFOS (insetticida)	Pomodoro, peperone	0,05	
	Patate	0,05	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco	0,05	

ALLEGATO 2

(integra e modifica l'allegato 3 dell'O M 18 7 1990 e successivi aggiornamenti)

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
SOSTANZE ATTIVE NUOVE						
AMIDOSULFURON (diserbante)	Frumento, segale, orzo, avena	--				Applicazione in post emergenza delle infestanti
BROMUCONAZOLO (fungicida)	Melo, vite Pesco Carciofo Frumento, orzo Barbabietola da zucchero	15 10 7 30 15				
CLODINAFOP-PROPARGYL (diserbante)	Frumento	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
CLOQUINTOCET-MEXIL (antidoto agronomico da associare al Clodinafop-Propargyl)	Frumento	--				Applicazione in post-emergenza delle infestanti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
FENAZAQUIN (acaricida)	Agrumi	21			Vivai di fruttiferi e arboree ornamentali	
	Melo, pero, vite	28				
	Pesco, nettarino, albicocco	14				
	Pomodoro, peperone, melanzana	7				
	Cetriolo, zucchino, melone, cocomero	14				
	Ornamentali	--				
	Gerbera, garofano, crisantemo	--				
IMIDACLOPRID (insetticida)	Limone, mandarino, clementino, arancio	14			Concia delle sementi di girasole, patata, mais, barbabietola da zucchero.	
	Melo	28				
	Pero	50				
	Albicocco	35				
	Ciliegio, pesco, nettarino, susino	21				
	Pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero	7				
	Patata	14				
	Tabacco	14				
	Floreali, ornamentali	--				
MEFENPIR-DIETILE (antidoto agronomico da associare al Fenoxaprop-p-etile)	Frumento	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
PROPAQUIZAFOP (diserbante)	Carota, aglio, cipolla, pomodoro, melone, cavolo cappuccio, cavolo broccolo, lattuga, cicoria, spinacio, fagiolo, pisello, carciofo, asparago	30				Applicazione in post-emergenza delle infestanti.
	Girasole, colza, cotone, soia	60				
	Patata	30				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Favino	30				
	Tabacco	30				
PYRIMETHANIL (fungicida)	Melo, pero	14			Concia bulbi tulipano.	
	Vite	21				
	Fragola	3				
	Pomodoro	3				
	Ciclamino	--				
TEBUFENPIRAD (acaricida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, pesco, nettarino,percoco	14			Vivai di fruttiferi e forestali e colture viticole.	
	Vite	28				
	Fragola	14				
	Pomodoro, peperone, melanzana	14				
	Melone, cocomero	7				
	Floreali, ornamentali	–				
TRIFLUSULFURON METILE (diserbante)	Barbabietola da zucchero	–				Applicazione in post-emergenza delle infestanti

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
VARIAZIONI RELATIVE A SOSTANZE ATTIVE GIA' AUTORIZZATE (le seguenti voci sostituiscono le corrispondenti riportate in allegato 3 dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 e successivi aggiornamenti)						
ACEFATE (insetticida)	Agrumi, pesco, susino	21			Vivai	(*) Applicazione in pre-fioritura.
	Pomacee	30				
	Ciliegio(*), albicocco (*)	60				(**) Applicazione fino alla ripresa vegetativa.
	Mandorlo, vite	50				
	Fragole (**)	45				
	Olivo	35				
	Carota, ravanello, rapa, solanacee, cetriolo, zucchino, zucche, cavoli, lattuga, legumi (freschi), carciofi, porri	21				
	Melone, cocomero	45				
	Patata	21				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Mais	60				
	Tabacco	21				
	Floreali, ornamentali, forestali	--				
CARBARIL (insetticida)	Fruttiferi	7			Vivai. Tappeti erbosi di campi da golf e sportivi.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Ortaggi (escluso funghi)	7				
	Patata	7				
	Barbabietola da zucchero	7				
	Cereali	7				
	Soia, girasole, cotone	7				
	Foraggere	7				
	Tabacco	7				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
CIFLUTRIN (insetticida)	Pero	21				
	Pesco, ciliegio, susino, melo, fragola	3				
	Vite	7				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, cavoli lattuga, fagiolo, pisello, porro	3				
	Patata	35				
	Frumento, orzo	3				
	Mais	28				
	Barbabietola da zucchero	3				
	Tabacco	--				
	Floreali, ornamentali, pioppo	--				
CIPROCONAZOLO (fungicida)	Pesco	3				
	Albicocco, mandorlo, vite	14				
	Carciofo	14				
	Asparago	--				
	Pomodoro	10				
	Pisello	7				
	Barbabietola da zucchero	14				
	Frumento, orzo	30				
	Floreali e ornamentali	--				
CLOROTALONIL (fungicida)	Melo, pero, pesco	21				Applicazione alla coltura e al terreno
	Susino	35				
	Cipolla, pomodoro, cetriolo, melone, cocomero, fagiolo, pisello, fagiolino, sedano	14				
	Patata	14				
	Floreali, ornamentali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
CLORPIRIFOS (insetticida)	Agrumi	60				Applicazione alla coltura e al terreno. (*) Terreno destinato alla coltura. (**) Applicazione alla coltura per formulati liquidi. (***) Applicazione al terreno alla semina per i prodotti granulari.
	Melo, pero, pesco	30				
	Vite	30				
	Melanzana, fagiolo, pisello, asparago	15				
	Cavoli	--(*)				
	Carota, cipolla, pomodoro, peperone	21				
	Soia, girasole	120				
	Patata	30(**)				
	Patata	60(***)				
	Mais	30				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Tabacco	60				
	Floreali, ornamentali, pioppo	--				
CLORPIRIFOS-METILE (insetticida)	Arancio, melo, pero, pesco, vite, fragola	15	Cereali in granella	42		
	Ravanello, pomodoro, melanzana, peperone, pisello, carciofo	15				
	Patata	15				
	Mais	15				
	Ornamentali, pioppo	--				
DICAMBA (diserbante)	Melo	30			Prati ornamentali. Campi da golf e campi sportivi. Terreni agricoli senza coltura. (Intervallo tra trattamento e semina almeno 20 giorni).	Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
	Asparago	20				
	Frumento, orzo, segale, avena, riso, mais	20				
	Sorgo	130				
	Prati, pascoli	20				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
ESFENVALERATE (insetticida)	Melo, pero, pesco	7			Vivai di forestali.	
	Vite	14				
	Carota, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, melone, cavoli, carciofo, radicchio, indivia, spinacio, fagiolo, fagiolino	7				
	Soia, colza	30				
	Cotone	--				
	Patata	7				
	Frumento, orzo, segale	21				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Erba medica	40				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali, pioppo	--				
FLUCITRINATE (insetticida)	Melo, pero, peseo, vite	14				
	Pomodoro, peperone, cetriolo, cavolfiore, cavolo a testa	7				
	Fagiolo, fagiolino	14				
	Carciofo	7				
	Patata	14				
	Barbabietola da zucchero	60				
	Tabacco	30				
	Floreali, ornamentali, pioppo	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
MANCOZEB (fungicida)	Pomacee, vite Pomodoro Cereali (escluso mais e riso) Tabacco Garofano, rosa, pioppo	28 – 28 28 –			Concia delle sementi (incluso di mais e riso). Semenzai di colture di tabacco.	Divieto di impiego in serra. Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
MANEB (fungicida)	Pomacee, vite Pomodoro Cereali (escluso mais e riso) Tabacco Garofano, pioppo	28 – 28 28 –			Concia delle sementi (incluso di mais e riso). Semenzai di colture di tabacco.	Divieto di impiego in serra. Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
METALAXIL (fungicida)	Agrumi, ciliegio	30			Concia delle sementi di melone, zucchino, solanacee, mais, sorgo, soia, pisello, girasole, tabacco e dei bulbi e sementi di piante da fiore e ornamentali. Terreno di semenzai e taleai di piante da fiore e ornamentali. Tappeti erbosi.	Applicazione alla coltura e al terreno (*) Solo applicazione al terreno.
	Melo, pesco	20				
	Vite	28				
	Fragola	40				
	Actinidia	180				
	Cipolla, pomodoro, peperone, spinacio	10				
	Cetriolo	14				
	Cocomero	5				
	Cavolfiore, cavolo broccolo, melone	20				
	Cavolo verza	60				
	Lattuga	15				
	Fagiolo (*)	120				
	Fagiolino (*)	56				
	Pisello	21				
	Soia	150				
	Patata	20				
	Tabacco	28				
	Floreali, ornamentali	--				
METAMIDOFOS (insetticida-acaricida)	Mandorlo, drupacee, pomacee	21				
	Patata	21				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Mais	21				
	Floreali	--				
METIRAM (fungicida)	Melo, pero, vite	28			Concia delle sementi (incluso di mais e riso).	Divieto di impiego in serra. Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.
	Pomodoro	--				
	Cereali (escluso mais e riso)	28				
	Tabacco	28				
	Garofano, pioppo	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
METOPRENE (insetticida - regolatore di crescita)	Funghi (prataiolo)	--	Tabacco (essiccato)	--	Disinfestazione dei magazzini per la produzione di sigarette e per lo stivaggio del tabacco.	
PERMETRINA (insetticida)	Agrumi, mandorlo, melo, drupacee, vite	10	Cereali in granella	--		
	Pero	5				
	Carota, solanacee, cucurbitacee, cavoli (escluso il cavolo rapa ed il cavolo broccolo), lattuga, spinacio, porro	2				
	Funghi coltivati	2				
	Patata	10				
	Barbabietola da zucchero	10				
	Cereali	10				
	Tabacco	10				
	Floreali, ornamentali	--				
PROCIMIDONE (fungicida)	Pero, pesco, albicocco, fragola, actinidia	14	Actinidia	60	Concia dei bulbi di fiori.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Ciliegio, susino, vite	21			Concia delle sementi di aglio, cipolla e girasole.	
	Mandorlo, nocciolo	--				
	Aglio, cipolla	--				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, lattuga, indivia, fagiolo, fagiolino	14				
	Girasole	21				
	Colza	45				
	Tabacco	--				
	Floreali	--				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Int. in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Int. in gg.	Altri impieghi	Note
PROPICONAZOLO (fungicida)	Pesco, albicocco, ciliegio, susino, vite	14			Tappeti erbosi.	
	Carciofo, melone	14				
	Peperone	28				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Frumento, orzo, segale, avena	28				
	Riso	42				
	Rosa	--				
PROPINEB (fungicida)	Pomacee, vite	28			Concia delle sementi di frumento, orzo e riso.	Divieto di impiego in serra. Su pomodoro trattamenti ammessi fino alla prima fioritura
	Pomodoro	--				
	Cereali (escluso mais e riso)	28				
	Tabacco	28				
	Garofano	--				
TERBUFOS (insetticida)	Pomodoro, peperone	--			Vivai di ornamentali e di pioppo.	Solo applicazione al terreno al momento della semina
	Patata	--				
	Barbabietola da zucchero	--				
	Mais	--				
	Tabacco	--				
	Ornamentali	--				
ZINEB (fungicida)	Pomacee, vite	28				Divieto di impiego in serra. Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura
	Pomodoro	--				
	Cereali (escluso mais e riso)	28				
	Tabacco	28				
	Garofano, rosa, pioppo	--				

97A2519

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1215).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugio 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dello art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 13 dicembre 1995 e 8 gennaio 1997;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale «Pulmozyme» nella confezione da 6 fiale 2,5 mg A.I.C. 029352010 è classificata nella classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con nota n. 37 e nota n. 72 con prezzo al pubblico di L. 433.700 e prezzo di cessione ospedaliera di L. 197.000 più I.V.A.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo gorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 54

97A2520

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 1997.

Aggiornamento delle «Note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. (Provvedimento n. 1233).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, relativo alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quale sono state stabilite anche le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate», modificate ed integrate con successivi provvedimenti del 18 aprile 1994, 28 dicembre 1994, 10 aprile 1995, 29 maggio 1995, 9 luglio 1996 e 2 agosto 1996;

Viste le proprie deliberazioni adottate nella riunione del 2 settembre 1996 per la nota 51-*bis* e nella riunione del 13 dicembre 1996 per la nota 72;

Dispone:

Art. 1.

Alle note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenute nel provvedimento CUF 30 dicembre 1993, modificate ed integrate con successivi provvedimenti in premessa citati, sono aggiunte le seguenti note:

NOTA (51-*bis*) Classe A, limitatamente alla terapia del carcinoma prostatico, viene raccomandato il controllo endocrinologico dell'efficacia anche nel periodo di azione (12 settimane) del prodotto.

Principio attivo: goserelina.

Specialità medicinale: Zoladex 10,8 1 siringa precaricata monodose pronta all'uso.

NOTA 72 Classe A, terapia della fibrosi cistica su prescrizione esclusiva degli specialisti operanti presso i centri specializzati, in pazienti resistenti ad altre terapie.

Principio attivo: dornase alfa.

Specialità medicinale: Pulmozyne.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo gorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 55

97A2521

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1240).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recente riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Visto il ricorso proposto dalla ditta Roche al TAR del Lazio avverso detto provvedimento, per quanto riguarda la classificazione in un gruppo OCR e non in gruppo OC come di fatto avvenuto per la specialità medicinale Madopar HBS;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 18 novembre 1996 nella quale sono state riesaminate le censure proposte nel ricorso;

Dispone:

Art. 1.

A parziale modifica del provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificaizoni ed integrazioni, la specialità medicinale Madopar HBS nella confezione 30 cps 125 mg viene classificata in classe *a)* al prezzo di L. 12.700.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Registo n. 1 Sanità, foglio n. 4

ALLEGATO

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo	Classe
Madopar Hbs	Roche	30 cps 125 mg	023142045	12.700	A

97A2522

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1241).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recente riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323 convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 2 ottobre 1995 e 8 gennaio 1997;

Viste le note con cui la ditta ha dichiarato di accettare l'allineamento al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale indicata nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, è classificata come indicato nell'allegato stesso.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 57

ALLEGATO

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo	Classe
Steotonina	Menarini	5 fiale siringa da 50 U.I.	025213137	15.000	A41
Steotonina	Menarini	5 fiale siringa da 10 U.I.	025213149	29.900	A41

97A2523

PROVVEDIMENTO 3 marzo 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Provvedimento n. 1263).

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recente riordinamento del Ministero della sanita, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323 convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 25 novembre 1996, 13 dicembre 1996 e 8 gennaio 1997;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinale indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, è classificata come indicato nell'allegato stesso.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 53

ALLEGATO

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo	Classe
Ranidil solubile	Menarini	20 cpr sol. 150 mg	024447070	32.000	A48
Ranidil solubile	Menarini	20 bust. gran. sol. 150 mg	024447118	32.000	A48
Ranidil solubile	Menarini	10 cpr sol. 300 mg	024447094	32.000	A48
Ranidil solubile	Menarini	20 cpr sol. 300 mg	024447106	64.100	A48
Raniben solubile	Firma	20 cpr sol. 150 mg	025241100	32.000	A48
Raniben solubile	Firma	10 cpr sol. 300 mg	025241124	32.000	A48
Raniben solubile	Firma	20 cpr sol. 300 mg	025241136	64.100	A48
Raniben solubile	Firma	20 bust. gran. sol. 150 mg	025241148	32.000	A48
Zantac solubile	Glaxo Wellcome	20 cpr sol. 150 mg	024448072	32.000	A48
Zantac solubile	Glaxo Wellcome	20 cpr sol. 150 mg	024448110	32.000	A48
Zantac solubile	Glaxo Wellcome	10 cpr sol. 300 mg	024448096	32.000	A48
Zantac solubile	Glaxo Wellcome	20 cpr sol. 300 mg	024448108	64.100	A48
Ulcex solubile	Lab. Guidotti	20 cpr sol. 150 mg	025084070	32.000	A48
Ulcex solubile	Lab. Guidotti	20 bust. gran. sol. 150 mg	025084118	32.000	A48
Ulcex solubile	Lab. Guidotti	10 cpr sol. 300 mg	025084094	32.000	A48
Ulcex solubile	Lab. Guidotti	20 cpr sol. 300 mg	025084106	64.100	A48
Ranibloc solubile	Glaxo Allen	20 cpr sol. 300 mg	025490107	64.100	A48
Ranibloc solubile	Glaxo Allen	10 cpr sol. 300 mg	025490095	32.000	A48
Ranibloc solubile	Glaxo Allen	20 bust. gran. sol. 150 mg	025490071	32.000	A48
Ranibloc solubile	Glaxo Allen	20 cpr sol. 150 mg	025490119	32.000	A48
Metforal	Lab. Guidotti	30 cpr 850 mg	019449038	5.600	A
Ocufen	Allergan	20 flac. 0.4 ml	027245012	13.400	B
Ocufen	Allergan	40 flac. 0.4 ml	027245024	26.900	B

97A2524

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 marzo 1997.

Attuazione dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Visto in particolare, il capo II «Disposizioni in materia previdenziale», art. 20, comma 2, secondo il quale le somme derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1 del medesimo art. 20 sono utilizzate, sulla base delle somme effettivamente introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi;

Ritenuto, quindi, che le somme effettivamente introitate dall'INPS e destinate alle finalità previste dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono essere utilizzate al fine dell'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili per l'anno 1997;

Considerato che gli interventi previsti dall'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono attivati con priorità nella regione in cui il numero complessivo degli iscritti nelle liste di collocamento da oltre 24 mesi e degli iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è più elevato e in cui è più elevato anche il numero dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili;

Considerato che nella regione Campania il numero dei lavoratori di cui sopra costituisce circa il 25% del dato nazionale;

Ritenuto, pertanto, necessario attribuire alla regione Campania l'intero ammontare delle somme derivanti all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale anticipo della somma da destinare all'attivazione dei progetti regionali di lavori socialmente utili che graveranno sul «Fondo per l'occupazione» di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifiche, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1, comma 7;

Vista la nota dell'INPS n. 22/41/0134 del 28 febbraio 1997 dalla quale risulta che alla chiusura del mese contabile di gennaio 1997 sono stati introitati lire 125 mld derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Decreta:

Articolo unico

La somma di lire 125 miliardi effettivamente introitata dall'INPS derivante dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, art. 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le domande presentate entro il 30 settembre 1994 relative ai redditi 1987/1993, è da destinarsi agli oneri relativi ai pagamenti dei sussidi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti regionali di LSU nella regione Campania.

Roma, 7 marzo 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A2525

DECRETO 11 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Roma», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Roma a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 4 marzo 1974, repertorio n. 120506, tribunale di Foggia, registro imprese

n. 3109, B.U.S.C. posizione n. 1435/131784, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A2526

DECRETO 11 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Lucciola», in Trinitapoli.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa La Lucciola a r.l., con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 4 dicembre 1974, repertorio n. 121337, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3232, B.U.S.C. posizione n. 1518/136806, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A2527

DECRETO 11 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio coop. edilizia pugliese», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio coop. edilizia pugliese a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 19 ottobre 1976, repertorio n. 123396, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2799, B.U.S.C. posizione n. 1730/150326, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A2528

DECRETO 12 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Cerusico», in Preci.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il certificato rilasciato dal competente tribunale di Spoleto del 10 marzo 1995, dal quale risulta che la cooperativa si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto, ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, della società cooperativa Il Cerusico, con sede in Preci, costituita con rogito notaio Jorio Pierluigi in data 4 marzo 1982, repertorio n. 8763, iscritta al n. 945 del registro società del tribunale di Spoleto, B.U.S.C. n. 1799/190550.

Perugia, 12 marzo 1997

Il direttore: DE VECCHI

97A2529

DECRETO 17 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Artas - Recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali - a r.l.», in Tricase, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 8 ottobre 1996, con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Artas - Recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali - a r.l.», con sede in Tricase (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Artas - Recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali - a r.l.», con sede in Tricase (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Alfredo Positano in data 15 febbraio 1986, repertorio n. 61839, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luigi Faggiano nato a San Cesario di Lecce il 23 ottobre 1969 e residente in via G. Marconi, 93 - Lequile (Lecce), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A2530

DECRETO 17 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilcoop» (già Cooperativa di lavoro e produzione di Ponte nelle Alpi) - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ponte nelle Alpi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 settembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Edilcoop» (già Cooperativa di lavoro e produzione di Ponte nelle Alpi) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ponte nelle Alpi (Belluno), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Edilcoop» (già Cooperativa di lavoro e produzione di Ponte nelle Alpi) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ponte nelle Alpi (Belluno), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Cesare Mori, in data 25 ottobre 1919, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artcoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giuliano Del Favero nato a Lozzo di Cadore il 15 agosto 1943 ed ivi residente in via Dante Alighieri n. 318, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A2531

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Lungimirante», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) Società cooperativa «Lungimirante», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Ceroni in data 1° aprile 1977, repertorio n. 51519, registro società n. 3462, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 800/152576.

La Spezia, 20 marzo 1997

Il dirigente: RUSSO

97A2532

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Autolinea cooperativa edilizia», in Sarzana.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Autolinea cooperativa edilizia» con sede in Sarzana, costituita con atto a rogito notaio Pucci in data 31 marzo 1969, repertorio n. 3134, registro società n. 2317, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 636/108157.

La Spezia, 20 marzo 1997

Il dirigente: RUSSO

97A2533

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Moderna», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «La Moderna», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Priore in data 21 aprile 1972, repertorio n. 2711, registro società n. 2651, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 684/118917.

La Spezia, 20 marzo 1997

Il dirigente: RUSSO

97A2534

DECRETO 20 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Impianti tecnologici ed ecologici - I.T.E.», in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 novembre 1996 effettuata nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa impianti tecnologici ed ecologici - I.T.E. S.c.r.l., », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa impianti tecnologici ed ecologici - I.T.E. S.c.r.l., », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Troili in data 2 novembre 1981, repertorio n. 1951, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i sigg.:

dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, residente in via Dei Pescatori, 153 - Casalpalocco (Roma);

dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia il 25 luglio 1959 e ivi residente in via XIV Settembre, 53;

avv. Carlo Nicolò, nato a Roma il 3 gennaio 1932 con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia, 3;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A2535

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 febbraio 1997.

Modificazioni alle tabelle *B* e *C* del IV piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente la predisposizione ed approvazione del «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto in particolare l'art. 1 della legge n. 41/82 il quale prevede che il piano sia elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della stessa legge, approvato dal CIPE e adottato con decreto del Ministro della marina mercantile;

Viste le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla citata legge n. 41/82, approvate con il decreto del Ministro della marina mercantile 9 novembre 1982, modificate ed integrate dai decreti 18 febbraio 1985 e 12 giugno 1985;

Visto il III Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1991-1993, adottato dal Ministro della marina mercantile con decreto 15 gennaio 1991;

Visto il successivo IV Piano per il triennio 1994-1996, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, recante, tra l'altro, la ripartizione delle risorse finanziarie, necessarie alla realizzazione del piano, tra i vari settori di intervento e, nell'ambito dei singoli settori, tra le iniziative ammesse;

Visto il regolamento CE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca, ed in particolare l'art. 4 concernente il finanziamento di talune misure;

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Considerato che il IV piano triennale, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso, prevede una gestione programmata delle licenze di pesca;

Considerato altresì che il citato piano accanto alla conferma del blocco generalizzato del rilascio di nuove licenze, consente la concessione di nuove autorizzazioni per quei segmenti della flotta di pesca, in cui si registra una capienza rispetto all'obiettivo fissato dal POP per

il segmento stesso, e per quelle aree e sistemi di pesca che consentono una più efficiente utilizzazione delle risorse biologiche;

Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1992 relativa al Programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1993-1996, conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995 recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca» ed in particolare l'art. 21 che prevede il rilascio di nuove licenze, senza ritiro, secondo determinati plafond;

Considerato altresì che il raggiungimento dell'obiettivo finale al 31 dicembre 1996 fisssato dal POP flotta 1993-1996, risulta compatibile con l'attuazione delle misure in materia di licenze di pesca;

Viste le tabelle *B* e *C*, riportate nella parte terza, punto «bilancio preventivo», del più volte citato IV piano triennale, concernenti tipologia delle iniziative ammesse alle agevolazioni e ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie;

Vista la delibera 12 luglio 1996 con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha, tra l'altro, consentito la finanziabilità di iniziative presentate in vigenza del III Piano riguardanti l'acquacoltura, la trasformazione di prodotti ittici e la costruzione di motopescherecci demandando al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali l'emanazione del decreto conseguente alla modifica delle percentuali di ripartizione previste dalle tabelle *B* e *C* del IV Piano;

Considerato che tali interventi sono coerenti con le azioni e gli interventi previsti dalla normativa comunitaria per il settore;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di ottimizzare le risorse destinate per gli anni 1995-1996 alle azioni previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e sue successive modifiche, le tabelle *B* e *C*, riportate nella parte terza - Bilancio preventivo - del IV piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996 di cui alle premesse sono così modificate:

TABELLA *B*

FONDO CENTRALE
PER IL CREDITO PESCHERECCIO

Tipo di iniziativa ammessa	Ripartizione %	
	1995	1996
Nuove costruzioni (limitate alla Sardegna)	30,0	30,0
Ammodernamenti	20,0	20,0
Acquicoltura	30,0	30,0
Marchi collettivi	0	0
Iniziative consortili	10,0	10,0
Piani di ristrutturazione aziendale	10,0	10,0
	100,0	100,0

TABELLA *C*

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Tipo di iniziativa ammessa	Ripartizione %	
	1995	1996
Società miste (in aree non ammesse dalla CEE)	0	0
Nuove costruzioni (Litorale Sardo)	70,0	17,0
Ammodernamento	15,0	80,0
Marchi	0	0
Spacci cooperativi (fino a 400 milioni per iniziative)	3,0	3,0
Iniziative consortili ed accordi di programma	0	0
Piani di ristrutturazione aziendale	0	0
Formazione professionale	0	0
Acquacoltura	9,0	0
Impianti di trasformazione	3,0	0
	100,0	100,0

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione.

Roma, 20 febbraio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 77

97A2536

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Chieti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazioni al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Chieti, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Chieti, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A2458

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 27 marzo 1997.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relativa alla campagna per elezioni dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni della provincia autonoma di Trento fissate per il giorno 4 maggio 1997.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81 sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visti gli articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Vista la comunicazione 27 marzo 1997 del comitato provinciale dei servizi radiotelevisivi di Trento relativa all'avvenuta fissazione per il giorno 4 maggio 1997, in primo turno, e per il giorno 18 maggio, nell'eventuale secondo turno, dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni di Coredo, Luserna, Nomi e Pieve Tesino (provincia di Trento);

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche ovvero edizioni locali di queste, nonché le emittenti radiotelevisive, che hanno diffusione nei comuni anzidetti, interessate agli eventi locali;

Dispone:

Art. 1.

Comunicazioni preventive

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle

votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni di Coredo, Luserna, Nomi e Pieve Tesino (provincia di Trento) fissate per il giorno 4 maggio 1997, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro tre giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda.

2. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni di Coredo, Luserna, Nomi e Pieve Tesino (provincia di Trento), sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi entro tre giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto.

Art. 2.

Disposizioni applicabili

1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente atto si applicano, alle testate ed alle emittenti interessate agli eventi dei comuni di Coredo, Luserna, Nomi e Pieve Tesino (provincia di Trento), tutte le disposizioni del regolamento 26 febbraio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 1997.

2. Il termine per l'invio del codice di autoregolamentazione di cui all'art. 7, comma 4, del regolamento 26 febbraio 1997 è fissato nel quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il termine 11 aprile 1997 indicato nel comma 2 dell'art. 19 del regolamento 26 febbraio 1997 è sostituito con il termine 18 aprile 1997.

4. La data dell'eventuale secondo turno di votazione indicata nell'art. 17 del regolamento 26 febbraio 1997 si intende sostituita con quella del giorno 18 maggio 1997.

Art. 3.

Operatività delle disposizioni

1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Garante: CASAVOLA

97A2537

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 26 marzo 1997, n. 24.

Previsioni di bilancio per l'anno 1998 e per il triennio 1998-2000.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazione autonome

A tutte le Ragionerie centrali presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome

e: per conoscenza

Alla Corte dei conti

PREMESSA

Lo scorso anno, il nostro Paese ha mostrato significativi progressi nel processo di convergenza economico-finanziaria prefigurato a Maastricht per l'avvio della terza fase dell'Unione monetaria europea a decorrere dal 1° gennaio 1999. Risultano infatti sostanzialmente raggiunti tre dei quattro parametri individuati nel trattato: il tasso di inflazione e il tasso di interesse a lungo termine rientrano ampiamente nella banda di oscillazione consentita; la stabilità del cambio all'interno del Sistema monetario europeo sembra assicurata, dopo il rientro della lira nel novembre scorso.

Anche la finanza pubblica evidenzia un andamento confortante, con l'ulteriore riduzione dell'incidenza sul prodotto interno lordo sia dell'indebitamento netto, sia dello stock del debito delle pubbliche Amministrazioni.

Con la Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo ha impresso una decisiva accelerazione al processo di convergenza della finanza pubblica, onde assicurare la partecipazione alla moneta unica fin dall'inizio: il raggiungimento nel 1997 del 3 per cento nel rapporto indebitamento netto - PIL costituisce ora l'indispensabile premessa per tale traguardo.

1. *La finanza pubblica nel 1996 e le prospettive per il 1997.*

Nonostante i sensibili scostamenti degli obiettivi, i risultati provvisori del 1996, nella rappresentazione del conto delle pubbliche Amministrazioni rilevante per i confronti comunitari, confermano, anzitutto, l'inversione della tendenza nel rapporto debito/PIL manifestatasi l'anno precedente: il peso del debito, dopo il punto di massima raggiunto a fine 1994, si è ridotto ulteriormente dal 124,4 al 123,7 per cento, sulla via del risanamento finanziario.

Dal suo canto, l'indebitamento netto in rapporto al PIL, altro parametro individuato nel trattato di Maastricht, è passato dal 6,9 al 6,7 per cento, con un lieve aumento in valore assoluto.

L'avanzo primario, che individua il *surplus* al netto degli interessi, è risultato intorno ai 75.500 miliardi rispetto ai 79.000 miliardi del 1995, mentre l'onere per il servizio del debito si è attenuato di circa un punto percentuale in rapporto al PIL, in relazione al favorevole andamento dei tassi.

Il confortante andamento dei mercati finanziari, dopo il rientro della lira nello SME, e del tasso di inflazione, collocatosi nella media annua in linea con le previsioni (3,9 per cento rispetto al 5,4 per cento del 1995) ha contribuito ad assicurare la prosecuzione del processo di risanamento dei conti pubblici secondo le linee tracciate nel Documento di programmazione, mentre l'evoluzione dell'economia reale è stata inferiore alle attese originarie, con una limitata crescita dello 0,8 per cento.

Come negli anni più recenti, anche l'ultima sessione di bilancio ha valorizzato i ruoli distinti ma complementari del bilancio a legislazione vigente, della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati. La manovra è stata approvata ed emanata in tutte le sue componenti normative entro il 31 dicembre 1996, con il completamento del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997.

Sono tuttora in corso le elaborazioni per un puntuale aggiornamento della stima del fabbisogno di cassa del settore statale per l'anno 1997; esse consentiranno di valutare se le misure assunte sono sufficienti al raggiungimento dell'obiettivo di 61.400 miliardi, o se a tal fine occorre una ulteriore correzione per assicurare il traguardo del 3 per cento nel rapporto deficit - PIL. Le prospettive, comunque, confermano la necessità dell'impostazione restrittiva assunta negli ultimi anni nelle previsioni di bilancio, attraverso la rigorosa riconsiderazione dell'intervento pubblico, anche in vista dell'aggiornamento degli obiettivi nel nuovo Documento programmatico per il prossimo triennio.

La predisposizione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente si pone quindi non solo come necessario presupposto ricognitivo per la parte vincolata, ma anche come strumento attuativo, per la parte relativamente non vincolata, degli indirizzi del precedente Documento di programmazione economico-finanziaria.

In tale contesto, si inserisce la nuova struttura del bilancio dello Stato prevista dal provvedimento, in corso di approvazione parlamentare (A.S. 1217 - B), che introduce rilevanti novità sotto molteplici profili, tra cui la distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione, allo scopo da un lato di migliorare il processo decisionale, rendendolo più consapevole, dall'altro, di sviluppare il processo di responsabilizzazione delle strutture amministrative anche con l'avvio di tecniche di controllo di gestione. Il governo della spesa pubblica non può che trarne giovamento, attraverso la concreta attuazione dei principi di trasparenza e responsabilità previsti nei provvedimenti di riforma della pubblica Amministrazione.

2. *Gli obiettivi della politica di bilancio per il triennio 1998-2000.*

Il bilancio programmatico dello Stato per il triennio 1997-99 approvato dal Parlamento indica i seguenti obiettivi per i due anni terminali del triennio considerato:

invarianza della pressione tributaria rispetto al 1997;

crescita della spesa corrente al netto di interessi, regolazione debitorie, rimborsi I.V.A. e operazioni relative al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, nella misura del 2 per cento rispetto all'anno precedente;

crescita della spesa in c/capitale in misura superiore all'incremento nominale del prodotto interno lordo.

Considerato che il bilancio programmatico comprende anche gli ulteriori interventi previsti nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella relativa Nota di aggiornamento, l'impostazione del bilancio a legislazione vigente per il triennio 1998-2000 non può che accentuare la linea restrittiva precedentemente assunta.

Il quadro complessivo degli obiettivi da perseguire si può pertanto così indicare:

a) il gettito delle *entrate tributarie*, da valutare sulla base della presumibile dinamica e delle variazioni legislative intervenute, sarà definito sulla base delle più aggiornate previsioni delle variabili macroeconomiche che lo influenzano;

b) a livello complessivo, le *spese correnti*, al netto degli interessi e delle poste correttive e compensative delle entrate, dovranno essere contenute, per il 1998, entro il livello risultante dalle *previsioni iniziali* del bilancio per il 1997 aumentate dell'1 per cento. Nel successivo biennio, le spese per acquisto di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle Amministrazioni potranno incrementarsi non oltre l'1 per cento per il 1999 e non oltre il 2 per cento per il 2000;

c) le spese *in conto capitale* nel complesso potranno incrementarsi, in ciascuno degli anni del triennio, in misura non superiore al 2,5 per cento. A tali incrementi potrà farsi luogo soltanto dopo l'individuazione, da parte delle singole Amministrazioni, degli interventi prioritari, una volta verificato che non vi siano, né siano prevedibili, residui di stanziamento o disponibilità di tesoreria per interventi autorizzati e non ancora effettuati; per le spese soggette alla riduzione disposta con il decreto legge n. 41/95, dovrà inoltre essere garantita la puntuale applicazione del comma 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto.

3. *Le linee generali di razionalizzazione della spesa.*

Da queste indicazioni di tipo generale, che riguardano il totale della spesa statale, discendono alcune implicazioni per le singole categorie di spesa che qui si riassumono separatamente per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

3.1. Per quanto riguarda le *autorizzazioni di competenza* le singole Amministrazioni dovranno attenersi ai seguenti criteri:

per la spesa relativamente flessibile o comunque non legislativamente predeterminata, occorre procedere a un riesame puntuale delle esigenze effettive di spesa individuando in particolare la spesa che potrebbe essere ridotta o eliminata senza apprezzabili conseguenze negative e distinguendo le spese necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi da quelle volte al soddisfacimento di nuovi bisogni. *Le previsioni a legislazione vigente non devono includere né nuovi interventi né ampliamento dell'offerta di servizi esistenti.*

Nell'ambito di queste spese, in particolare vanno osservate le seguenti indicazioni:

a) per le *spese correnti* diverse dagli oneri per il personale e da quelle legislativamente predeterminate, *la previsione per il 1998 dovrà essere mantenuta entro gli stessi valori indicati dalla legge di bilancio per il 1997;* il rispetto di tale vincolo dovrà essere garantito per ciascun Ministero o Amministrazione; per il biennio 1999-2000 la previsione non potrà prevedere incrementi superiori rispettivamente all'1 e al 2 per cento;

b) particolare cura dovrà essere posta per le previsioni delle *spese di personale* e delle spese di *finanziamento della sanità*: per le prime, dovrà essere data illustrazione specifica degli effetti della legislazione vigente in materia di nuove assunzioni e di applicazione delle norme sul part-time; per le seconde, dovrà essere fornita precisa indicazione dei fabbisogni di finanziamento del sistema sanitario, mostrandone la coerenza con quanto risulterebbe dalla applicazione per il 1998 delle prescrizioni delle leggi vigenti;

c) per le altre spese per *trasferimenti* occorre innanzitutto separare rigorosamente quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive.

Per le prime (spese previste da disposizioni legislative) l'iscrizione in bilancio è consentita soltanto se disposta da specifici provvedimenti legislativi, cioè da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento; l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un provvedimento specifico, deve essere espressa, cioè individuata nei suoi elementi essenziali direttamente dalla legge (beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.).

Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative) gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1997 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione. In particolare, sono da eliminare tutte le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate.

Ove necessario, per le eventuali ulteriori esigenze degli enti e organismi interessati dovranno essere formulate proposte intese a garantire la copertura della spesa con l'acquisizione diretta di mezzi finanziari, anche attraverso l'adeguamento dei prezzi relativi ai servizi prestati.

Al contenimento rigoroso delle spese per trasferimenti deve concorrere la puntuale applicazione dell'articolo 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549 del 1995;

d) per le spese di acquisto di beni e servizi per la *difesa nazionale* si applica lo stesso criterio di invarianza complessiva. La realizzazione di tale obiettivo potrà realizzarsi:

*d.*1 - mediante una congrua diluizione temporale delle spese di ammodernamento e potenziamento, compatibile con la realizzazione dei nuovi programmi; per tali spese, collocate convenzionalmente nella categoria IV, eventuali maggiori esigenze specifiche, collegate ai programmi e ai progetti in corso di attuazione, andranno compensate con corrispondenti riduzioni su altri capitoli di spesa;

*d.*2 - mediante una rigorosa e razionale applicazione dell'art. 1, commi da 96 a 118, della legge n. 662 del 1996, concernenti la ristrutturazione dello strumento militare;

*d.*3 - mediante una efficace e responsabile applicazione delle nuove norme sul bilancio, che consentono variazioni compensative nell'ambito della medesima unità previsionale di base.

3.2. Per quanto riguarda le *autorizzazioni di cassa*, particolare attenzione dovrà essere posta per i capitoli che comportano trasferimenti a enti esterni, tenuti al rispetto della normativa sulla tesoreria unica. L'entità delle relative autorizzazioni di cassa dovrà essere definita per il 1998 in modo che le disponibilità sui rispettivi conti di tesoreria si riducano progressivamente rispetto ai valori attuali e risultino, al 31 dicembre 1998, non superiori al venti per cento delle spese di bilancio di ciascun ente.

4. *Criteri specifici per la spesa relativamente flessibile.*

Per la *spesa relativamente flessibile*, o comunque non legislativamente predeterminata in modo rigido, occorre procedere ad un puntuale e complessivo riesame delle esigenze e degli obiettivi, onde realizzare l'obiettivo dell'invarianza degli stanziamenti rispetto al 1997 anche in presenza di minori o maggiori bisogni e di aumento dei prezzi dei beni acquistati. Per ottenere questo risultato occorre discriminare la spesa che riveste utilità per il corpo sociale da quella che potrebbe essere ridotta o addirittura eliminata senza conseguenze apprezzabili; occorre distinguere le spese di funzionamento necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi da quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.

Con riferimento al primo aspetto, gli stanziamenti devono essere depurati dagli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei compiti demandati; con riferimento al secondo, prima di decidere nuovi interventi occorre acquisire un più elevato grado di efficienza nel soddisfacimento dei bisogni già individuati. Se in mancanza di precisi indicatori attestanti l'esigenza inderogabile di tali spese, dalla legislazione vigente dovesse risultare un valore di spesa corrente per il 1998 superiore dell'1 per cento allo stanziamento 1997 inclusivo dei fondi speciali di tabella *A*, ciascuna amministrazione dovrà proporre le necessarie soppressioni di capitoli di bilancio e di programmi di spesa attraverso, se necessario, proposte di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno.

La formazione del bilancio potrà utilmente avvalersi anche delle *modifiche* all'uopo predisposte *negli elaborati di base* per le nuove previsioni, al fine di favorirne una più immediata percezione da parte delle amministrazioni. Come meglio descritto nell'allegata nota tecnica, tali modifiche recepiscono nel processo di formazione del bilancio le innovazioni recate dal suddetto provvedimento di riforma, mediante l'indicazione, per ciascun capitolo o sua quota parte, del relativo centro di responsabilità amministrativa, onde definire — in via di prima applicazione e in attesa dei decreti delegati all'uopo previsti nel disegno di legge di riforma — la nuova unità previsionale di base rilevante per la decisione parlamentare.

Ciascun centro di responsabilità amministrativa, individuato dalle stesse amministrazioni in sede di bilancio sperimentale per il 1997, ai sensi della circolare dello scrivente n. 84 del 20 dicembre 1996 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1997), potrà concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni del bilancio 1998 sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sarà possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative tra capitoli della stessa unità previsionale.

Un diretto ausilio al raggiungimento dell'obiettivo della crescita dell'1 per cento delle complessive dotazioni di competenza discende dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995, che consente un incremento annuo nei limiti dell'1 per cento per le spese soggette a riduzione in sede di manovra aggiuntiva del 1995: con tutta evidenza, per tali spese, complessivamente considerate per aggregati economici, gli eventuali incrementi consentiti dalla legge dovranno essere compensati con corrispondenti riduzioni, anche a livello normativo, delle altre spese.

Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica.

Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ministro: CIAMPI

PREVISIONE DI BILANCIO PER L'ANNO 1998 E PER IL TRIENNIO 1998-2000

Nota tecnica e calendario degli adempimenti

N.B. — I direttori delle ragionerie centrali - alle quali l'art. 28 della legge di contabilità di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione - sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive.

1. *Criteri generali per l'impostazione delle nuove previsioni.*

1.1. Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilità precisate, il progetto di bilancio 1998 e il bilancio pluriennale 1998-2000 — ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come sostituiti dalla legge n. 362 del 1988 — devono essere redatti sulla base della legislazione vigente e quindi anche alla stregua delle implicazioni finanziarie recate da provvedimenti legislativi al momento intervenuti. .

Occorre peraltro richiamare le disposizioni riduttive di stanziamenti recate per l'anno 1998 dal decreto legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni dalla legge n. 85 del 1995, dal decreto-legge n. 323 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425 del 1996 e dalla legge n. 662 del 1996, articolo 2, commi 134, 135 e 136, che hanno inciso sulle autorizzazioni legislative di supporto degli stanziamenti iscritti in bilancio.

1.2. Le singole amministrazioni, nel formulare le proposte di spesa, dovranno procedere a una *revisione rigorosa* delle dotazioni di bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati nella circolare.

Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti innanzi indicate, unitamente alla completa revisione dell'intero quadro contabile di ciascun capitolo, segnerà *il limite complessivo massimo* delle assegnazioni di competenza di ogni amministrazione; eventuali maggiori necessità connesse a spese obbligatorie e inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale. Nella dimostrata impossibilità di proporre riduzioni delle spese correnti, dovrà operarsi, con gli stessi criteri, sulle dotazioni di conto capitale.

2. *Bilancio annuale di competenza.*

L'avvio delle procedure per l'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente 1998-2000 non può prescindere dal considerare le innovazioni derivanti dalla imminente riforma della struttura del bilancio di previsione dello Stato, di cui all'Atto Senato n. 1217 - B.

Come già richiamato nella circolare, la riforma introduce rilevanti novità tra cui la distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione; sotto il primo profilo il nuovo progetto di bilancio viene articolato in unità previsionali di base stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa.

Da ciò consegue che il processo di formazione del bilancio — e quindi già dalla fase propositiva di competenza delle amministrazioni — sia caratterizzato dall'indicazione, per ciascun capitolo o sua quota parte, del relativo centro di responsabilità amministrativa, allo scopo di definire la nuova unità previsionale di base rilevante per la decisione parlamentare.

La predetta attività propositiva risulterà comunque agevolata dalle positive esperienze compiute relativamente al bilancio sperimentale di previsione dello Stato per centri di responsabilità (decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni), alla stregua delle indicazioni contenute, da ultimo, nella circolare n. 84 del 20 dicembre 1996.

Ai fini della formulazione delle proposte per la costruzione del bilancio a legislazione vigente, potranno essere utilizzate le consuete «schede-capitolo» appositamente predisposte dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, le quali, peraltro, presenteranno alcune modifiche e innovazioni volte proprio a considerare l'innanzi rilevata esigenza di pervenire alla definizione del bilancio articolato in unità previsionali di base.

2.1. Schede-capitolo.

Le schede-capitolo da utilizzare per le proposte di previsione — contestualmente, a quelle per l'assestamento del bilancio 1997 — si presentano sostanzialmente nella medesima veste dei decorsi esercizi, con le varianti che di seguito si riassumono e con l'avvertenza che alcune note esplicative ed operative risultano già inserite nelle schede medesime.

Per le spese, le abituali schede-capitolo che evidenziano le caratteristiche del piano di formazione (competenza) e del piano di gestione (competenza-residui accertati/presunti - massa spendibile - cassa) si presentano del tutto uguali al passato, con l'unica variante che indicano, in un riquadro, l'appartenenza del capitolo ad uno o più centri di responsabilità amministrativa. Tali schede vanno utilizzate per la formulazione delle proposte complessive dell'intero quadro contabile del capitolo (residui - competenza - cassa).

Unitamente a queste schede, vengono fornite schede aggiuntive «bis» concernenti il frazionamento della competenza dei capitoli che trovano riferimento in due o più centri di responsabilità. I dati da inserire riguardano solo la «competenza» e giova avvertire, con riferimento alle previsioni 1998, che la quota da attribuire a ciascun centro di responsabilità deve essere indicata in cifre.

I residui presunti e la cassa saranno poi automaticamente distribuiti tra i centri di responsabilità dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato secondo le indicazioni fornite per la competenza.

Le stesse schede «bis» verranno altresì prodotte per i capitoli che per l'anno 1998 non dispongono della competenza e per i quali è necessario pure procedere alla ripartizione dell'autorizzazione di cassa tra due o più centri di responsabilità. Ciò deriva dalla circostanza che, com'è noto, tali capitoli presenteranno, in sede di formazione 1998, un quadro contabile costituito unicamente da residui presunti e cassa. Anche per queste ultime schede, la ripartizione della cassa per le previsioni 1998 tra i vari centri di responsabilità, va espressa in cifre.

In attesa del provvedimento delegato previsto dall'art. 5 del disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato innanzi richiamato (A.S. n. 1217-B) per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio, le schede capitolo e le schede aggiuntive «bis» riporteranno l'indicazione dei centri di responsabilità già individuati dalle amministrazioni (circolare n. 84 del 20 dicembre 1996) con riferimento all'anno 1997.

Per le entrate, le proposte per le previsioni 1998 dovranno essere formulate attraverso le schede-capitolo prodotte dal sistema informativo, le quali terranno conto della nuova struttura del bilancio dello Stato in precedenza precisata con l'indicazione, in un riquadro, dell'appartenenza del capitolo ad uno o più centri di responsabilità amministrativa.

In aggiunta a tali schede vengono fornite, come per la spesa, schede aggiuntive «bis» concernenti il frazionamento della competenza dei capitoli che trovano riferimento in due o più centri di responsabilità.

2.2. Criteri di definizione delle proposte di spesa.

2.2.1. Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per quanto concerne gli stanziamenti la cui quantificazione annua è specificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare nelle previsioni a legislazione vigente per l'anno 1998 deve essere quello autorizzato per tale anno con la tabella *C* della legge finanziaria 1997, tenendo peraltro conto delle riduzioni operate dalle disposizioni legislative in precedenza richiamate, che hanno corrispondentemente ridotto le relative autorizzazioni legislative di spesa.

Le proposte dovranno essere riportate nelle «schede-capitolo» che evidenziano, tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi predeterminati.

Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 1997-1999 — non ancora recepite nelle «schede-capitolo» e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei fondi globali, con riduzioni di spesa o con maggiori entrate — dovrà essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.

Per quanto, in particolare, attiene allo scaglionamento delle spese pluriennali, la quota del bilancio 1998 da assumere nei pertinenti capitoli dovrà corrispondere a quella indicata nella tabella *F* della legge finanziaria 1997.

È importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 1997-1999, nel bilancio di previsione 1998 potrà essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 1997 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente.

2.2.2. La rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni di bilancio di natura corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della riconsiderazione globale di ogni stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 1997, non soltanto attraverso una migliore e più razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi possono essere evitate con il razionale utilizzo delle capacità professionali e tecniche del personale delle stesse amministrazioni.

A tale fine, le «schede capitolo» messe a disposizione delle amministrazioni rispecchiano l'esigenza della profonda riconsiderazione degli stanziamenti e per le spese non predeterminate legislativamente non viene esposta alcuna ipotesi di previsione per il 1998. In virtù del cennato criterio, le note giustificative degli stanziamenti proposti dovranno consentire l'individuazione delle intere occorrenze necessarie all'assolvimento dei compiti demandati e, eventualmente, di quelle volte al soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze incomprimibili.

In questa linea si segnalano in particolare le eliminazioni o le riduzioni da proporre per i capitoli concernenti contribuzioni di carattere discrezionale ad enti, associazioni, comunità, ecc., tenuto anche conto del disposto dell'art. 9, comma 1, della legge n. 537/1993 e dell'art. 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549/1995; il contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc.; l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonché degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.

Con l'occasione giova sin d'ora richiamare la norma presente nel progetto di riforma del bilancio dello Stato, di cui in precedenza si è fatto cenno, la quale offre la possibilità di operare variazioni compensative tra capitoli rientranti nella medesima unità previsionale di base.

Giova peraltro ricordare ancora che, a norma del comma 5 dell'art. 2 del suddetto decreto-legge n. 41/1995, le spese per le quali operano le riduzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo non possono essere incrementate in misura superiore all'1 per cento per il biennio 1997-1998 rispetto agli importi rideterminati per il 1996.

Un'analisi altrettanto accurata deve essere condotta nel comparto delle spese di ufficio e in quelle che le amministrazioni centrali propongono al Provveditorato generale dello Stato, le cui dotazioni, ancorché accresciute in questi ultimi anni, non sono tuttavia in grado di far fronte a tutte le richieste.

In quest'opera di riconsiderazione delle dotazioni complessive, una analisi particolarmente rigorosa è richiesta per le amministrazioni che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello Stato (Polizia di Stato, Difesa, Guardia di finanza, Servizi antincendi, Corpo forestale, Servizi penitenziari) e che concentrano gran parte delle spese per acquisto di beni e servizi. Pur nella essenzialità e indispensabilità dei relativi oneri, esistono margini di contenimento legati alla programmazione delle varie spese e forniture, non dimenticando, fra l'altro, che alcuni di questi servizi beneficiano di stanziamenti straordinari recati da leggi di «potenziamento».

2.2.3. In presenza di un fabbisogno del settore statale ancora troppo elevato, anche la spesa in conto capitale deve essere profondamente rivista.

Ancor più che per i decorsi esercizi, si avverte che saranno giudicate inammissibili le proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 1997, relativamente ai capitoli che presentino consistenti residui, specie «di stanziamento», o che sottendono erogazioni che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilità speciali che registrino ampie disponibilità. A tale riguardo si rinvia a quanto rappresentato, per casi del genere, al successivo punto 3 relativo al bilancio annuale di cassa.

2.2.4. Come è noto la legge 8 agosto 1995 n. 335, recante «riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», ha ridefinito il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione ed ha, quindi, costituito parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998.

Particolari riflessi, poi, si sono avuti in sede di formulazione delle previsioni di competenza 1996 e 1997 per la considerazione delle implicazioni derivanti dai contributi previdenziali a carico dello Stato, per la necessità di considerare le occorrenti variazioni integrative degli stanziamenti dei capitoli relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in servizio presso tutte le amministrazioni statali.

Ciò premesso, le amministrazioni avranno cura di verificare l'allineamento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati dalla normativa della richiamata legge n. 335/1995, alle occorrenze finanziarie conseguenti agli obblighi contributivi introdotti.

Ciò, considerato altresì che dall'anno 1996 il carico delle pensioni statali è stato assunto dall'I.N.P.D.A.P., che vi provvede con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro (le varie amministrazioni statali e aziende autonome) e con una contribuzione straordinaria a carico dello Stato per la differenza tra carico pensioni e contributi.

2.3. Criteri di definizione delle proposte di entrate.

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti uffici del Ministero delle finanze, da inviare contestualmente alle proposte.

Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle regioni, appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.

3. *Bilancio annuale di cassa.*

Occorre innanzitutto porre l'accento sulla rilevanza che in questi ultimi periodi hanno assunto le previsioni in termini di cassa, in sintonia con l'intendimento che ha guidato il legislatore (articoli 1 e 2 della legge n. 468/1978) nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata viene, in definitiva, a comportare riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.

Ne fanno fede, al riguardo, le misure recentemente poste in essere in sede di definizione della manovra di finanza pubblica 1997-1999 recepita nelle relative previsioni di bilancio, nonché quelle dettate con il decreto-legge n. 669/1996 convertito dalla legge n. 30/1997 di completamento della manovra di finanza pubblica 1997.

Per quanto riguarda le proposte in termini di cassa da riflettere sulle schede-capitolo si rinvia anche a quanto in precedenza accennato in ordine alle medesime schede nel punto 2.1, non senza avvertire che le proposte medesime si devono muovere nell'ottica di contenimento innanzi richiamata.

Per ciascun capitolo di bilancio, le amministrazioni in indirizzo dovranno indicare la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile.

A questi fini, pregiudiziale appare la determinazione presuntiva della consistenza dei residui attivi e passivi che la gestione 1996 lascerà al 1997.

In particolare, per i residui passivi, prendendo le mosse da quelli accertati con il consuntivo 1996 e dalle dotazioni di competenza del 1997 (massa spendibile 1997), per giungere ad un'attendibile valutazione dei «presunti» residui passivi al 1° gennaio 1998, occorrerà ipotizzare per ciascun capitolo i pagamenti effettuabili nel corrente anno finanziario. A tal fine, occorre considerare la necessità di compensare, in sede di provvedimento di assestamento del bilancio, le maggiori autorizzazioni di cassa, eventualmente conseguenti all'accertamento definitivo delle consistenze dei residui passivi al 31 dicembre 1996, preferibilmente a livello di titolo e, comunque, non superando il volume complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio 1997 integrata con le variazioni intervenute per atto amministrativo.

Questa stima delle operazioni di pagamento per il 1997 — depurata eventualmente dell'ammontare dei residui passivi perenti eliminati dal bilancio — raffrontata con la predetta massa spendibile, farà emergere la presunta consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1997, la quale, rappresentando una componente della massa spendibile 1998, condiziona con la sua attendibilità la formulazione della previsione delle nuove autorizzazioni di pagamento.

In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica, ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilità speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.

In tali casi, le proposte delle amministrazioni dovranno considerare un livello di autorizzazioni di cassa compatibile con l'obiettivo di ridurre le giacenze anomale dei conti di tesoreria o delle contabilità speciali interessate, alla data del 31 dicembre 1998, entro il limite massimo del 20 per cento della spesa dell'ente o organismo interessato.

4. *Bilancio pluriennale di competenza a legislazione vigente.*

4.1. Spese.

Le previsioni di spesa per il 1999 e per il 2000 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:

a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovrà essere effettuata, per il 1999, secondo quanto indicato nella tabella *F* della legge finanziaria 1997 quale risultante dopo le eventuali riduzioni del richiamato decreto-legge n. 93/1996. Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 1997-1999, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovrà essere considerato per il 1999 e per il 2000 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 1998.

Per le spese il cui scaglionamento si protrae nell'anno 2001 e successivi, dovrà essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte;

b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per ciascuno degli anni 1999 e 2000 dovranno essere gli stessi previsti nella tabella *C* allegata alla legge finanziaria 1997;

c) per gli oneri inderogabili, i quali, com'è noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri desumibili dalle norme stesse, la proiezione dovrà svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi;

d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati ad alcuna precisa quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 1999 e 2000 non potranno superare, a livello complessivo, un incremento dell' 1 per cento e del 2 per cento.

Giova, peraltro, ribadire che per tutte le spese di cui ai precedenti punti *a), b), c)* e *d),* si dovrà tenere conto delle riduzioni operate dai decreti-legge n. 41/1995 e n. 93/1996 che hanno correlativamente ridotto le relative autorizzazioni di spesa.

I bozzoni rimessi alle amministrazioni per la formulazione delle proposte per il bilancio triennale 1998-2000 non recheranno alcuna ipotesi di stanziamento.

4.2. Entrate.

Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente, formulate per il 1998, dovrà essere effettuata, come si è già detto, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa da redigere dai competenti uffici del Ministero delle finanze e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.

5. *Adempimenti particolari.*

5.1. Eliminazione dei residui.

5.1.1. Attivi. Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le amministrazioni

competenti per i diversi cespiti, si richiama, come tutti gli anni, l'attenzione sulla necessità di una puntuale applicazione degli articoli da 263 a 268 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definitive attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti «buoni di sgravio e tolleranze».

Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunità di eliminare anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi più vari, sostanzialmente inesigibili.

5.1.2. Passivi. Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'art. 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'art. 8 della legge n. 468 del 1978, le amministrazioni, per il tramite delle coesistenti ragionerie centrali, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della gestione 1998.

5.2. Particolari adempimenti del Ministero della difesa.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte — secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo art. 1 della citata legge n. 436 del 1988 — apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello in ferma di leva o volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica.

5.3. Spese di personale.

Anche per il nuovo esercizio è confermata la procedura informatica per la quale viene richiesta un'analisi delle previsioni di bilancio mediante appositi modelli di rilevazione che ogni direzione generale, che gestisce personale, compila e invia alle competenti ragionerie centrali.

I cennati modelli, come per il decorso esercizio, sono volti a pervenire ad una puntuale applicazione dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel testo sostituito dal decreto legislativo n. 546 del 1993, con il quale, attraverso l'evidenziazione delle spese di personale a preventivo, si perviene ad una programmata gestione del personale. Tale adempimento si inquadra nel processo di monitoraggio del costo del personale e di analisi dei fenomeni gestionali, già avviato con i «conti annuali» che si pongono in correlazione con le rendicontazioni di bilancio.

Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni per una uniforme rilevazione.

Giova avvertire, infine, che una volta approntate le occorrenti procedure informatiche, anche gli allegati dimostrativi delle spese di personale saranno strutturati per centri di responsabilità.

5.4. Allegato relativo alle spese per la ricerca scientifica e tecnologica.

Allo scopo di porre in evidenza le spese destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, agli stati di previsione dei singoli Ministeri dovrà essere unito apposito allegato. Considerata l'importanza di tale documento ai fini dell'individuazione e della quantificazione delle *risorse finanziarie destinate dallo Stato alla ricerca scientifica e tecnologica*, si ribadiscono le istruzioni impartite in passato.

5.5. Articoli del disegno di legge.

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna amministrazione dovrà far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nella legge di approvazione del bilancio — in sintonia con le cennate innovazioni introdotte dal prossimo provvedimento di riforma — tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.6. Note preliminari degli stati di previsione.

Ciascuno stato di previsione dovrà essere illustrato da una «nota preliminare» ed integrato da un allegato tecnico che risponda, alle prescrizioni del progetto riformatore, per cui «nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento».

Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposioni legislative, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione.

Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

5.7. Elenchi da allegare alla tabella n. 2 (Tesoro).

Le ragionerie presso le amministrazioni centrali sono invitate a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro concernenti:

spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1);

capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 2);

capitoli per i quali è concessa al Ministro del tesoro la facoltà di cui all'art. 12, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3).

Inoltre, sarà cura delle ragionerie centrali rivedere la classificazione economica e funzionale ai fini dell'aggiornamento dei raggruppamenti dei capitoli secondo i codici economico e funzionale, di cui agli allegati n. 1 e n. 2 che corredano i singoli stati di previsione.

5.8. Nomenclatore degli atti.

Tenuto conto della notevole rilevanza che vanno assumendo i riferimenti normativi sottostanti ai capitoli, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si sottolinea la necessità di procedere, ove occorra, all'aggiornamento del «Nomenclatore degli atti».

6. *Calendario degli adempimenti.*

Le proposte di previsione — contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 1997 — andranno riportate nelle più volte richiamate «schede-capitolo» per il bilancio annuale di competenza e di cassa 1998 e nelle schede per il bilancio pluriennale 1998-2000: dette schede nei termini precisati al punto 2.1.1 dovranno essere ritirate a cura delle ragionerie centrali — per il successivo inoltro alle competenti amministrazioni — il *7 aprile 1997* presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - Divisione III - Via XX Settembre n. 97.

Le richiamate «schede-capitolo», debitamente compilate, dovranno essere restituite alle coesistenti ragionerie centrali inderogabilmente *entro il 28 aprile 1997.*

Le ragionerie centrali avranno cura di provvedere ad inserire negli archivi del sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale del bilancio, gli elementi previsionali contenuti nelle più volte richiamate «schede-capitolo» *entro il 12 maggio 1997.*

Completato l'inserimento dei dati potranno essere richieste all'Ispettorato generale del bilancio - Divisione III, le stampe delle proposte di bilancio 1998 da sottoporre ai competenti consigli di amministrazione per gli adempimenti di pertinenza.

Per i capitoli di entrata in gestione alle singole amministrazioni si dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese.

Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 1998 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 1998-2000, nonché tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire a questo Ministero medesimo entro il 15 maggio 1997.

97A2538

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Comitato italiano per l'UNICEF in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 657, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri il 27 febbraio 1997, il Comitato italiano per l'UNICEF, con sede in Roma, è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Maria Volpe, da destinare ai propri fini istituzionali.

97A2543

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 543. del 14 giugno 1996

Specialità medicinale: MINIRIN/DDAVP, im IV 10 fiale 4 mcg, n. di A.I.C.: 023892021.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg (clorobutanolo eliminato), acido cloridrico 1 M q.b. a pH4, acqua per preparazione iniettabile q.b. a ml 1.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 221/97 dell'8 marzo 1997

Specialità medicinale: HUMOFERON.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau S.p.a. industrie farmaceutiche riunite, viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto: provvedimento di proroga del periodo di adeguamento del foglio illustrativo: «per le confezioni della specialità medicinale "Humoferon" — di cui al provvedimento n. 602 del 18 novembre 1995 — l'adeguamento del foglio illustrativo è prorogato di ulteriori mesi 6 (sei)».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 222/97 dell'8 marzo 1997

Specialità medicinale: EFRIVIR.

Società: Aesculapius farmaceutici S.r.l., via Cozzaglio, 24 - 25125 Brescia.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C./smaltimento scorte: «i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Efrivir" prodotti anteriormente alla data del provvedimento di cambio di denominazione in Efriviral, possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 223/97 dell'8 marzo 1997

Società: Chiron S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C./smaltimento scorte di materiale di confezionamento: «i lotti delle confezioni dei prodotti riportanti la vecchia ragione sociale Biocine S.p.a., ancora in commercio, possono essere dispensati al pubblico fino al loro esaurimento».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 237/97 dell'8 marzo 1997

Specialità medicinale: CALCIOZIM, 12 flaconcini orali 10 ml, n. di A.I.C.: 022990042.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione, modifica dosaggio con modifica schema posologico.

È approvata la modifica di confezionamento da 12 flaconcini orali monodose a 10 flaconcini monodose da 10 ml con tappo serbatoio.

Il n. di A.I.C. varia da 022990042 a 022990055.

I lotti contraddistinti dal precedente n. di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza degli stessi.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 238/97

Specialità medicinale: FROBEN SR, 20 capsule 200 mg, n. di A.I.C.: 024284123.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina 133,30 mg, Eudragit RS 100 9,00 mg, magnesio stearato 4,50 mg, glicole polietilenico 6000 0,90 mg, biossido di silicio colloidale 1,78 mg, involucro capsula: giallo di chinolina 1,79 mg, ossido di ferro rosso 0,039 mg, glicerina 0,00784 mg, biossido di titanio 0,78 mg, gelatina q.b. a 98 mg.

Estratto decreto MCR n. 53/97 del 12 febbraio 1997

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FARGAN nella forma e confezione 1 tubo crema 30 g 2%, rilasciata alla società Carlo Erba OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1.2, codice fiscale n. 08572280157, è apportata la seguente modifica:

Confezione: in sostituzione della confezione 1 tubo crema 30 g 2% è autorizzata la confezione 1 tubo crema 20 g 2%.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge numero 537/1993:

crema 20 g 2%;

A.I.C. n. 002516060 (in base 10) 02DT2W (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di «medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MFR n. 99/97 del 1° marzo 1997

Specialità medicinale: AMIRALE, nella forma e confezione: flacone gocce orali 5 ml.

Titolare A.I.C.: Idi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, 83/85, codice fiscale 00403370588.

Modifiche apportate: denominazione: la specialità medicinale è ora denominata: REPERVIT.

Forma farmaceutica: la forma farmaceutica ora autorizzata è la seguente: 30 capsule 50000U UI.

Composizione (limitatamente alla forma esterificata del principio attivo — da retinolo acetato a retinolo palmitato — e agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: ogni capsula contiene:

principio attivo: retinolo palmitato pari a 50000 UI;

eccipienti: olio vegetale, gelatina, glicerolo, sodio p-ossibenzoato di etile, sodio p-ossibenzoato di propile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

I componenti dell'involucro possono variare del ± 10%.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule 50000 UI;

A.I.C. n. 014403024 (in base 10) 0FRKGJ (in base 32);

classe: «C».

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della carenza di vitamina A e delle sindromi correlate quali, ad esempio, emeralopia, xeroftalmia, discheratosi cutanea.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono più essere venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MFR n. 129/97 dell'8 marzo 1997

Specialità medicinale: NALOREX, nella forma e confezione: 10 compresse 50 mg.

Titolare A.I.C.: Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via dè Conti, 2/A, codice fiscale 04130651005.

Modifiche apportate: forma farmaceutica: la forma farmaceutica ora autorizzata è la seguente: 10 compresse rivestite 50 mg.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

una compressa rivestita contiene: principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, crospovidone, silice colloidale, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti del rivestimento: opadry giallo chiaro.

Periodo di validità: il periodo di validità è ridotto da 5 a 2 anni.

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «Nalorex» consente di bloccare gli effetti farmacologici degli oppiacei somministrati per via esogena, favorendo così il mantenimento della non dipendenza dagli oppiacei in individui disintossicati ex-tossicodipendenti.

L'impiego del prodotto è pure indicato nel programma di trattamento globale per la dipendenza da alcol al fine di ridurre il rischio di recidiva, di favorire l'astinenza e di ridurre il bisogno di assumere bevande alcoliche.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse rivestite 50 mg;

A.I.C. n. 025969041 (in base 10) 0SSJDK (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37». Prezzo L. 68.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono più essere venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto del decreto n. 37/97 del 5 febbraio 1997

Specialità: ANASCLEROL, 023536016, 40 capsule.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istoria Farmaceutici S.p.a., con sede in Riviera Francia, 3/A, Padova, codice fiscale 00643730419, è ora trasferita alla società: Expharma S.r.l., con sede in Riviera Francia, 3/A, Padova, codice fiscale 02468610288.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 39/1997 del 5 febbraio 1997

Specialità: KATOXYN:

032203010 flacone polvere 10 g;

032203022 polvere in bombola spray 10,18g.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Katadyn Produkte Ag, con sede in Wallisellen, Svizzera (Chieti), è ora trasferita alla società: Devergè medicina e medicalizzazione S.r.l., con sede in Corso Chieri, 11, Torino, codice fiscale 03652330014.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 40/1997 del 5 febbraio 1997

Specialità: PAVULON: 022697015 10 fiale ml/2 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società N.V. Organon - OSS (Olanda), rappresentata in Italia da Organon Teknika S.p.a. con sede in Ostilia, 15, Roma, codice fiscale 07962500158, è ora trasferita alla società: Organon Teknika S.p.a., con sede in via Ostilia, 15 Roma, codice fiscale 07962500158.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 41/1997 del 5 febbraio 1997

Specialità: AMICASIL:

024459099 1 flac. im 500 mg 2 ml;

024459101 1 flac. im 1 g 4 ml.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Biotekfarma BKL S.r.l., con sede in via Tre Cannelle 12, Pomezia (Roma), codice fiscale 06603310589, è ora trasferita alla società: Lineamedica S.p.a., con sede in viale Gian Galeazzo, 16, Milano, codice fiscale 11469160151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 45/1997 del 5 febbraio 1997

Specialità: CLOMID: confezione 10 compresse 50 mg, A.I.C. n. 020773026.

Specialità: EQUILID: confezione 20 compresse divisibili 200 mg, A.I.C. n. 022572061.

Specialità: MERANKOL:

confezione 32 pastiglie, A.I.C. n. 012475012;

confezione gel orale 180 ml, A.I.C. n. 012475024.

Specialità: SPIROFUR: confezione «50» 10 capsule 50 mg, A.I.C. n. 023749017.

Specialità: TENUATE DOSPAN: confezione 10 compresse 75 mg, A.I.C. n. 019749011.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8 - 20020 Milano, codice fiscale 00795960152, sono ora trasferite alla società: Bruno farmaceutici S.r.l., con sede in viale Castello della Magliana 38, Roma, codice fiscale 05038691001.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 119/1997 del 4 marzo 1997

Specialità: NORMOTHEN:

026818017 30 compresse divisibile 2 mg;

026818029 20 compresse divisibili 4 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Fisons Italchimici S.p.a., con sede in via G. Winckelmann, 2, Milano, codice fiscale 01328640592, è ora trasferita alla società: Bioindustria Farmaceutici S.p.a., con sede in s.s. 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, codice fiscale 00885470062.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 121/1997 del 4 marzo 1997

Specialità: AGRUVIT:

confezione 10 bustine granulato 10 g, A.I.C. n. 003283025;

confezione 16 cpr mast.s/zucchero 500 mg, A.I.C. n. 003283049.

Specialità: DELTARINOLO: confezione flacone nebulizzatore 15 ml, A.I.C. n. 012811016.

Specialità: NEO NEVRAL: confezione 10 compresse, A.I.C. n. 024665022.

Specialità: TEMPORINOLO: confezione 12 capsule cronoidi, A.I.C. n. 018684047.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8 - Lainate (Milano), codice fiscale 00795960152, sono ora trasferite alla società: Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso 18, Milano, codice fiscale 00832400154.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 123/1997 del 4 marzo 1997

Specialità: DERMOCORTAL: 025774011 crema 0,5% tubo g 20.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Puropharma S.r.l., con sede in via Correggio, 43 - Milano, codice fiscale 03918060157, è ora trasferita alla società: Blue Cross S.r.l., con sede in s.s. 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, codice fiscale 06954380157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 126/1997 del 4 marzo 1997

Specialità: EUCALIPTINA:

confezione AD 10 supposte, A.I.C. n. 001240035;

confezione BB 10 supposte, A.I.C. n. 001240047.

Specialità: PURGESTOL: confezione 20 compresse, A.I.C. n. 003160025.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Laboratorio Chimico Farmaceutico Giorgio Zoja S.p.a., con sede in via Lamarmora, 1, codice fiscale 00738390152, sono ora trasferite alla società: Blue Cross S.r.l., con sede in s.s. 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, codice fiscale 06954380157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 135/1997 del 20 marzo 1997

Specialità: COUMADIN:

016366015 25 compressse 5 mg;

016366027 30 compresse 5 mg.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Dupont De Nemours & Company, 1007 Market Street, Wilmington, è ora trasferita alla società: Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede in via De' Conti, 2/a, Firenze, codice fiscale 04130651005.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2541

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti il comune di Santa Venerina in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Santa Venerina (Catania), con deliberazione n. 60 del 29 novembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Pietro Greco, del rag. Antonino Di Mauro e del dott. Michele Lanteri per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Catania, con nota n. 3961 del 5 dicembre 1996, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Michele Lanteri ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Concetta Felice.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1997 è stata nominata membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Santa Venerina (Catania) la dott.ssa Concetta Felice, in sostituzione del dott. Michele Lanteri.

97A2544

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Proroga della concessione mineraria per marna da cemento denominata «Baggero e Brenno»

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano n. 7/96 del 30 dicembre 1996, la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Baggero e Brenno», sita in territorio del comune di Costa Masnaga (Lecco), intestata alla Cementeria di Merone S.p.a., con sede in Milano, viale Jennern, 56, è prorogata di anni venti; con il medesimo provvedimento ne viene contestualmente disposta la riduzione di area.

97A2545

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° aprile 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1666,91
ECU	1942,95
Marco tedesco	999,05
Franco francese	296,51
Lira sterlina	2741,23
Fiorino olandese	888,31
Franco belga	48,418
Peseta spagnola	11,786
Corona danese	262,20
Lira irlandese	2640,55
Dracma greca	6,293
Escudo portoghese	9,937
Dollaro canadese	1201,38
Yen giapponese	13,486
Franco svizzero	1158,30
Scellino austriaco	141,94
Corona norvegese	250,23
Corona svedese	220,16
Marco finlandese	335,60
Dollaro australiano	1312,69

97A2619

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento alla Greenfield & Partners Sim S.p.a., in Torino, e assoggettamento della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale n. 173576 del 14 marzo 1997 viene revocata l'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento alla Greenfield & Partners Sim S.p.a., con sede in Torino, via del Carmine, 10, e la stessa viene assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, prevista dall'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo del 23 luglio 1996, n. 415.

97A2586

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° aprile 1997-1° ottobre 1997 del prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1° aprile 1993-1° aprile 1998» a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti (cod. 48658).

Si rende noto che, per il periodo 1° aprile 1997-1° ottobre 1997, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione EFIM 1° aprile 1993-1° aprile 1998» (cod. 48658) a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro n. 945890 del 2 marzo 1993, nella misura del 4,20%.

97A2546

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, le sottoindicate facoltà intendono provvedere alla copertura di insegnamenti vacanti, mediante trasferimento di professore universitario di ruolo di prima fascia, nei settori scientifico-disciplinari sottospecificati:

Facoltà di economia:

settore disciplinare: «P02E - economia degli intermediari finanziari».

Facoltà di ingegneria:

settore disciplinare: «I14A - scienza e tecnologia dei materiali».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore disciplinare: «A04B - ricerca operativa»;

settore disciplinare: «E05A - biochimica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2547

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di economia e di giurisprudenza della LUISS Guido Carli - Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» di Roma - sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

I FASCIA

Facoltà di economia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare P01I «Economia dei sistemi produttivi», per la disciplina «Economia industriale».

II FASCIA

Facoltà di giurisprudenza:

un posto per il settore scientifico-disciplinare N09X «Istituzioni di diritto pubblico», per la disciplina «Istituzioni di diritto pubblico».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2548

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata provvede mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare M09B - Storia della pedagogia, disciplina: storia della pedagogia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2549

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata provvede mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare L17A - Lingua e letteratura spagnola, disciplina: lingua e letteratura spagnola.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A2550

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero degli affari esteri concernente: «Modifica della circoscrizione territoriale degli uffici consolari di prima categoria in Miami, Houston e Detroit e cambiamento della dipendenza amministrativa degli uffici di seconda categoria attualmente posti alle dipendenze del consolato d'Italia in New Orleans». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 1997).

All'art. 6, secondo comma, ultimo rigo, dell'estratto al decreto ministeriale specificato in epigrafe, riportato a pag. 38, seconda colonna, della sopracitata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... ed avrà effetto a decorrere dal 1° *marzo* 1997.» leggasi: «... ed avrà effetto a decorrere dal 1° *giugno* 1997.».

97A2551

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 27 settembre 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto del decreto n. 694 del 22 luglio 1996», relativo alla specialità medicinale "SERPENS", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 32, seconda colonna, dove è indicato «Composizione:» alla voce «Eccipienti», dove è scritto: «... sodio *p-ossibenzoato* di etile, sodio *p-ossibenzoato* di propile...», leggasi: «... sodio *p-idrossidobenzoato* di etile, sodio *p-idrossibenzoato* di propile».

97A2553

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana». (Conferimento pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 1997).

Nel conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana», pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 32, alla fine della seconda colonna, nella parte relativa alle onorificenze conferite su segnalazioni del «Ministero per i beni culturali e ambientali», dove è scritto:

«MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

NORMALI

Con quattro decreti in data 27 dicembre 1995:

Commendatore

Cavarra dott.ssa Angela
Tellini dott.ssa Barbara»,

si legga:

«MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

NORMALI

Con quattro decreti in data 27 dicembre 1995:

Commendatore

Cavarra dott.ssa Angela
Tellini dott.ssa Barbara

Ufficiale

Berardinelli dott.ssa Elena
Ruggieri arch. Gianfranco
Cerchiai dott.ssa Claudia
De Caro dott.ssa Gisella
De Marinis dott. Giuliano
Fiorilli dott. Giovanni Antonio
Linares dott.ssa Caterina
Medici dott.ssa Maria Grazia
Moles dott. Arcangelo
Pinto Bianca dott.ssa Alessandra
Polichetti arch. Maria Luisa
Reggiani dott.ssa Anna Maria
Rolih dott.ssa Maura

Cavaliere

Bove Anna Maria
Cecchi arch. Roberto
Di Benedetto dott. Claudio
Ermini dott. Lorenzo
Felici Massimo
Iacono Luigi
Migliori Giuseppe
Morettini Gianni
Nolfo Rocco
Piccioli dott. Bonaventura
Sanzi dott.ssa Rita
Sardone dott. Giovanni Michelangelo

PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO
(Art. 7)

Con due decreti in data 27 dicembre 1995:

Ufficiale

Pagliuca Vittorio

Cavaliere

Fedele Vincenzo
Marcaccio Tommaso».

97A2552

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **440.000**
- semestrale .... L. **250.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **360.000**
- semestrale .... L. **200.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **100.000**
- semestrale .... L. **60.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **92.500**
- semestrale .... L. **60.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **236.000**
- semestrale .... L. **130.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **92.000**
- semestrale .... L. **59.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. **231.000**
- semestrale .... L. **126.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. **950.000**
- semestrale .... L. **514.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. **850.000**
- semestrale .... L. **450.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**140.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**91.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**410.000**
Abbonamento semestrale	L.	**245.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 6 0 9 7 *

L. 1.500